

## SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1  
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 38



# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 16 febbraio 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENALA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacer.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## S O M M A R I O

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
13 febbraio 2026.

Nomina del dott. Paolo Angelini a direttore  
generale della Banca d'Italia. (26A00819)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
13 febbraio 2026.

Nomina del dott. Gian Luca Trequattrini a vice direttore generale della Banca d'Italia. (26A00820)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI 8 gennaio 2026.

Autorizzazione al Ministero dell'interno -  
Direzione centrale per le autonomie - Albo dei  
segretari comunali e provinciali (ex AGES),  
ad assumere 98 unità di segretari comunali e  
provinciali. (26A00680)..... Pag. 2

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste


PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2026.

Proposta di modifica ordinaria al disciplina-  
re di produzione della denominazione di origine  
protetta «Prosciutto di Modena». (26A00664) . Pag. 5

Ministero dell'ambiente  
e della sicurezza energetica

DECRETO 8 ottobre 2025.

Determinazione degli importi per l'attività di  
asseverazione e la redazione delle prescrizioni  
tecniche ambientali. (26A00675)..... Pag. 19



DECRETO 24 dicembre 2025.

**Criteri per il riparto del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate.** (26A00672). . . . . *Pag. 21*

**Ministero della salute**

DECRETO 18 dicembre 2025.

**Modifica del decreto 11 ottobre 2022, relativo all'individuazione degli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale come animali da compagnia.** (26A00679). . . . . *Pag. 25*

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 19 gennaio 2026.

**Semplificazione e velocizzazione delle misure di ricostruzione pubblica correlate al Piano speciale di ricostruzione.** (Ordinanza n. 57/2026). (26A00671). . . . . *Pag. 28*

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idracal» (26A00665). . . . . *Pag. 44*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macrogol 3350/sodio bicarbonato/sodio cloruro/potassio cloruro, «Molaxole». (26A00673). . . . . *Pag. 44*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di miscela dei parabeni metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, butile paraidrossibenzoato e etile paraidrossibenzoato, «Parabeni Mix Allergenze». (26A00681) . . . . . *Pag. 45*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Veboprero». (26A00682). . . . . *Pag. 45*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido tranexamico, «Acido Tranexamico APC Pharmlog». (26A00683) . . . . . *Pag. 46*

Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A00780) . . . . . *Pag. 46*

Avviso di pubblicazione della determina presidenziale n. 121 del 6 febbraio 2026 di adeguamento delle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023. (26A00817) . . . . . *Pag. 46*

**Autorità di bacino distrettuale  
dell'Appennino Meridionale**


Aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni (PGRA) (26A00685) . . . . . *Pag. 47*

**Ministero dell'agricoltura,  
della sovranità alimentare  
e delle foreste**

Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Aranzia Rossa di Sicilia» (26A00674) . . . . . *Pag. 47*

**Ministero dell'università  
e della ricerca**

Programma nazionale ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027 - Graduatorie di merito per le manifestazioni di interesse per il sostegno di filiere strategiche e poli di innovazione e il rafforzamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche. (26A00684) . . . . . *Pag. 50*



# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
13 febbraio 2026.

**Nomina del dott. Paolo Angelini a direttore generale della Banca d'Italia.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti gli articoli 18 e 22 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2022;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Viste le dimissioni presentate dal dott. Luigi Federico Signorini con decorrenza dal 1° aprile 2026;

Vista la deliberazione del 30 gennaio 2026, con la quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia, convocato in seduta straordinaria, tenuto conto delle citate dimissioni, ha nominato direttore generale dell'Istituto il dott. Paolo Angelini con decorrenza 1° aprile 2026;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Paolo Angelini a direttore generale della Banca d'Italia, per un periodo di sei anni con decorrenza 1° aprile 2026.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2026

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 461*

26A00819

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
13 febbraio 2026.

**Nomina del dott. Gian Luca Trequattrini a vice direttore generale della Banca d'Italia.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visti gli articoli 18 e 22 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 2022;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Vista la deliberazione del 30 gennaio 2026, con la quale il Consiglio superiore della Banca d'Italia, convocato in seduta straordinaria, ha nominato vice direttore generale dell'Istituto il dott. Gian Luca Trequattrini con decorrenza 1° aprile 2026;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Gian Luca Trequattrini a vice direttore generale della Banca d'Italia, per un periodo di sei anni con decorrenza 1° aprile 2026.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2026

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 460*

26A00820



**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2026.**

**Autorizzazione al Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ad assumere 98 unità di segretari comunali e provinciali.**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale dispone, tra l'altro, che le assunzioni delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate secondo le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo cui, tra l'altro, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici;

Visto l'art. 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce l'obbligatorietà, per ogni comune ed ogni provincia, di avere un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, iscritto all'apposito albo previsto dal successivo art. 98 dello stesso decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4 dicembre 1997, n. 465, recante «Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali»;

Visto l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, nel sopprimere l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, istituita dall'art. 102 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che il Ministero dell'interno succeda, a titolo universale, alla predetta agenzia e le risorse strumentali e di personale ivi in servizio, comprensive del fondo di cassa, siano trasferite al Ministero medesimo;

Visto l'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2021, n. 113, che ha disposto, tra l'altro, che, a decorrere dall'8 agosto 2021, le assunzioni di segretari comunali e provinciali sono autorizzate con le modalità di cui al sopra richiamato art. 66, comma 10, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Visto l'art. 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 85, secondo cui, a decorrere dal 2022, le assunzioni di segretari sono autorizzate con le modalità di cui all'art. 6-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, per un numero di unità pari al 120 per cento di quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente;

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, in particolare, i commi 366 e 367, relativamente alla sessione straordinaria del corso-concorso COA 2021, bandito con decreto del Ministero dell'interno 28 ottobre 2021, destinata ai candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria;

Visto l'art. 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali;

Visto l'art. 18-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante disposizioni in materia di segretari comunali;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione del Ministero dell'interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (AGES), ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali e a procedere alle relative assunzioni relative alla sessione ordinaria e alla sessione aggiuntiva del corso - concorso COA6, ed, in particolare, per la sessione ordinaria, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2021, di autorizzazione per n. 224 e per n. 67 unità di segretari comunali e provinciali e, per la sessione aggiuntiva, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 marzo 2022 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, di autorizzazione per n. 171 e per n. 48 unità di segretari comunali e provinciali;

Visti il decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 18 dicembre 2018, prot. n. 13722, con il quale è stato indetto il



concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di n. 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (COA6), e il decreto del Vice-Capo Dipartimento vicario, direttore centrale per le autonomie dell'8 settembre 2021, prot. n. 18604, relativo alla sessione aggiuntiva del sesto corso-concorso, destinata a n. 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori n. 172 segretari comunali nella fascia iniziale del predetto albo;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di autorizzazione del Ministero dell'interno – *ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (AGES)*, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad avviare procedure concorsuali e a procedere alle relative assunzioni relative alla sessione ordinaria e alla sessione aggiuntiva del corso - concorso COA7 (poi COA2021), ed, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2021 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 maggio 2023, di autorizzazione, rispettivamente, per n. 171, n. 174 e n. 103 unità di segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2021, prot. n. 24030, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 448 borsisti al corso - concorso selettivo di formazione – COA2021, per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di n. 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex AGES*) - è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 245 unità di segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2024 con il quale il Ministero dell'interno – Direzione centrale per le autonomie - Albo dei segretari comunali e provinciali (*ex AGES*) - è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 125 unità di segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali prot. n. 28263 del 18 novembre 2024, con il quale è indetto un concorso pubblico, per esami,

per l'ammissione di n. 441 borsisti al corso - concorso selettivo di formazione - edizione 2024 (COA2024), per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di n. 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali;

Visti il decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, prot. n. 31694, trasmesso con nota n. 31731 in pari data, e la successiva nota di rettifica del 28 ottobre 2025, prot. n. 32336, con cui il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (*ex AGES*) - ha chiesto, ai sensi del sopra richiamato art. 35, comma 4, del decreto legislativo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'autorizzazione all'assunzione di n. 98 unità di segretari comunali, a valere sul *budget* assunzionale dell'anno 2025 - relativo alle cessazioni 2024, al fine di poter iscrivere all'albo tutti gli idonei non vincitori del corso-concorso COA 2024;

Preso atto che, con il suddetto decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (*ex AGES*) - ha comunicato che, alla data del 20 ottobre 2025, risultano in servizio n. 2.661 segretari, di cui n. 2.429 titolari di sede, n. 136 in disponibilità, n. 96 in aspettativa, comando o altri utilizzi, e che le sedi di segreteria gestite dall'albo, sia singole che convenzionate, sono pari a n. 4.924;

Considerato che, con il suddetto decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (*ex AGES*) - ha comunicato che le sedi vacanti ammontano a n. 2.495, di cui n. 1.561 con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, n. 761 con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, n. 154 con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti, n. 15 con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti e che n. 4 sono costituite da enti con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, comuni capoluogo di provincia e amministrazioni provinciali;

Preso atto che, con il citato decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (*ex AGES*) - ha comunicato che il numero dei segretari in servizio è inferiore a quello delle sedi di segreteria e che l'attuale carenza di segretari comunali e provinciali è pari a n. 2.263 unità, derivanti dalla differenza fra le n. 4.924 sedi di segreteria e i n. 2.661 segretari in servizio;

Preso atto che con il citato decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (*ex AGES*) - ha comunicato che



in data 8 aprile 2025 è stato cancellato per dimissioni dall'albo un segretario iscritto in esito alle procedure dell'edizione 2021 del corso-concorso per l'accesso in carriera (COA 2021) non avendo mai assunto servizio in qualità di segretario titolare presso una sede di segreteria, e per il quale era già stata acquisita l'autorizzazione all'assunzione;

Considerato che, relativamente alle assunzioni autorizzate con riferimento alle sessioni ordinaria e aggiuntiva del corso-concorso COA6 (di cui ai sopra richiamati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, del 21 settembre 2021, del 29 marzo 2022 e del 13 luglio 2022) residuavano n. 5 unità di segretari già autorizzate ma non utilizzate, divenute n. 4 unità a seguito di una ricostituzione del rapporto di lavoro autorizzata con nota del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 78945 del 15 novembre 2024;

Considerato che sussiste, pertanto, un residuo assunzionale pari a cinque unità di segretari comunali, derivanti dalle autorizzazioni concesse - ma non utilizzate - di cui n. 4 residuanti dalle procedure del COA6 e un residuante dal COA2021;

Considerato che, con suddetto decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - ha comunicato che, vista la direttiva del Ministro dell'interno del 9 maggio 2025, il *budget* assunzionale relativo all'anno 2025 è di n. 98 unità, cioè il 120% delle unità cessate nell'anno 2024, che risultano essere pari a n. 82 unità;

Considerato che, nel medesimo decreto prefettizio del 22 ottobre 2025, n. 31694, il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), ai fini dell'iscrizione all'albo di tutti i n. 101 idonei non vincitori del corso-concorso selettivo di formazione – edizione 2024 (COA 2024) - attraverso lo scorrimento della graduatoria finale del corso fino al limite delle quattrocentoquarantuna unità ammesse alla frequenza del corso medesimo, ha chiesto l'autorizzazione all'assunzione di n. 98 unità di segretari comunali, e al ricorso a n. 3 unità a parziale concorrenza del suddetto residuo assunzionale di n. 5 unità già autorizzate, ma non utilizzate;

Considerato che la richiesta per l'annualità 2025 del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) - risulta coerente con il fabbisogno, quantificato in n. 98 unità, in base ai cessati dell'anno 2024, pari a n. 82 unità, come da verbale dell'adunanza dell'8 aprile 2025 del consiglio direttivo dell'albo;

Considerato che, in forza della specificità dello *status* giuridico, il segretario è titolare di un rapporto di lavoro con il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES) -, che si instaura con la prima nomina e la conseguente presa di servizio presso un ente locale quale segretario titolare, e di un rapporto di dipendenza funzionale con l'ente territoriale, cui compete, altresì, l'obbligo di erogazione del trattamento economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'interno - Direzione centrale per le autonomie - Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali (ex AGES), è autorizzato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere n. 98 unità di segretari comunali e provinciali.

2. Gli oneri connessi sono posti a carico del bilancio degli enti locali presso i quali gli interessati presteranno servizio in qualità di titolari.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2026

*p. Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
Il Ministro per la pubblica  
amministrazione*  
ZANGRILLO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2026

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 376*

26A00680



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

PROVVEDIMENTO 6 febbraio 2026.

**Proposta di modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena».**

**IL DIRIGENTE DELLA PQA I  
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE**

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2025/27 che integra il regolamento (UE) 2024/1143;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d*);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024,

n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata presso l'Ufficio centrale di bilancio in data 30 gennaio 2025 con n. 100, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025 risulta registrata dalla Corte dei conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;


Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 con n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Considerato che l'art. 21, comma 17 della legge n. 196/2009 e successive modificazioni ed integrazioni autorizza l'avvio della gestione finanziaria, nelle more dell'approvazione delle rispettive direttive sull'azione amministrativa di I e II livello, nei limiti delle assegnazioni di cui alle direttive dell'anno precedente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dalla Corte dei conti al n. 337 in data 7 marzo 2024;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono auto-



rizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del Prosciutto di Modena DOP, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 avente i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Modena», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - L 148 del 21 giugno 1996;

Considerato che le modifiche richieste possono essere considerate ordinarie, ai sensi dell'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143;

Acquisito il parere positivo della Regione Emilia-Romagna competente per territorio circa la richiesta di modifica;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Modena» così come modificato;

#### Provvede

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, alla pubblicazione dell'allegata proposta di disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Modena».

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1 - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della DOP «Prosciutto di Modena» sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

Roma, 6 febbraio 2026

*Il dirigente: GASPARRI*

ALLEGATO

#### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «PROSCIUTTO DI MODENA» DOP

##### A

Nome del prodotto che comprende la denominazione d'origine

Il nome del prodotto è «Prosciutto di Modena».

La denominazione d'origine «Prosciutto di Modena» è giuridicamente protetta a livello nazionale dalla legge della Repubblica italiana 12 gennaio 1990, n. 11 «Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto», attualmente in vigore, ed è poi stata riconosciuta come DOP ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 con regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

##### B

Descrizione del prodotto mediante indicazione delle materie prime e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche ed organolettiche

La denominazione di origine del «Prosciutto di Modena» è riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione e viene attestata dal contrassegno apposto sulla cotenna citato alla scheda H - Figura 1: contrassegno, atto a garantire l'origine, l'identificazione e l'osservanza delle disposizioni produttive contenute nel presente disciplinare.

Il «Prosciutto di Modena» è ottenuto esclusivamente dalla coscia fresca di suini nati, allevati, e macellati nelle seguenti Regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, secondo le prescrizioni produttive contenute nel presente disciplinare.


I suini devono essere macellati in ottimo stato sanitario e dissanguati secondo le migliori tecniche di produzione, non prima del nono mese dalla nascita.

È esclusa l'utilizzazione di verri e scrofe.

La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche.

Le cosce dei suini impiegate per la preparazione del «Prosciutto di Modena» devono essere di peso sufficiente a far conseguire un peso, a fine stagionatura, non inferiore a otto chilogrammi.

Lo spessore del grasso della parte esterna della coscia fresca rifilata, misurato verticalmente in corrispondenza della testa del femore (sottonece), con la coscia e la relativa faccia esterna poste sul piano orizzontale, non deve essere inferiore a 15 millimetri, cotenna compresa, in funzione della pezzatura.



La giusta consistenza del grasso è stimata attraverso la determinazione del numero di jodio e/o del contenuto di acido linoleico, da effettuarsi sul grasso interno ed esterno del pannicolo adiposo sottocutaneo della coscia. Per ogni singola coscia il numero di jodio non deve superare 70 ed il contenuto di acido linoleico non deve essere superiore al 15%.

Sono escluse le cosce provenienti da suini con miopatie conclamate (PSE, DFD, postumi evidenti di pregressi processi flogistici e traumatici, ecc.), accertate obiettivamente e certificate, al macello, da un medico veterinario.

Dopo la macellazione, le cosce suine non devono subire, tranne la refrigerazione, alcun trattamento di conservazione, ivi compresa la congelazione. Per refrigerazione si intende che le cosce suine devono essere conservative, nelle fasi di deposito e trasporto, ad una temperatura interna variabile tra - 1 grado C° e + 4 gradi C°.

Non è ammessa la lavorazione di cosce suine che risultino ricavate da suini macellati da meno di ventiquattro o da oltre centoventi ore.

Il «Prosciutto di Modena», al termine della stagionatura presenta particolari caratteristiche organolettiche e qualitative, che si concretizzano in una oggettiva caratterizzazione e nella ricorrenza di determinati parametri; questi ultimi sono l'inequivocabile risultato della correlazione, confermata nel tempo fra caratteristiche organolettiche e parametri chimici in funzione delle metodiche produttive.

Le particolari caratteristiche organolettiche e qualitative del «Prosciutto di Modena» rispondono ai seguenti requisiti:

a) forma a pera, con esclusione del piedino ottenuta con l'eliminazione dell'eccesso di grasso mediante rifilatura ed asportazione di parte delle cotenne e del grasso di copertura;

b) peso non inferiore a chilogrammi 8 e non superiore a chilogrammi 12,5;

c) colore rosso vivo del taglio;

d) sapore sapido ma non salato;

e) aroma di profumo gradevole, dolce ma intenso anche nelle prove dell'ago;

f) consistenza caratteristica della carne dell'animale di provenienza.

Per quanto riguarda l'osservanza di determinati parametri, il «Prosciutto di Modena» è altresì caratterizzato dall'osservanza di requisiti, verificati mediante l'analisi chimica e riferiti alla composizione centesimale di una frazione del muscolo bicipite femorale, rilevati prima dell'apposizione del contrassegno di cui alla scheda H - Figura 1: contrassegno del presente disciplinare.

L'umidità percentuale non deve essere inferiore al 57%, né superiore al 63,5%.

Il cloruro di sodio in percentuale non deve essere inferiore al 4,3% né superiore al 6,3%.

L'indice di proteolisi (composizione percentuale delle frazioni azotate solubili in acido tricloroacetico -TCA- riferite al contenuto in azoto totale) non deve essere inferiore al 25%, né superiore al 32%.

Il peso del «Prosciutto di Modena» intero è ricompreso tra chilogrammi 8 e chilogrammi 12,5.

Il «Prosciutto di Modena» è commercializzato anche frazionato; in tal caso su ogni pezzo o porzione viene apposto il contrassegno di cui alla scheda H - Figura 1: contrassegno.

### C

Delimitazione della zona geografica e rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, paragrafo 4

La zona tipica di produzione del «Prosciutto di Modena» corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oriodrografico

co del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti Comuni:

Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riulunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castel d'Aiano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Canossa (già Ciano d'Enza), Viano, Castelnuovo Monti, Valsamoggia, limitatamente ai territori già dei Comuni di Monteviglio, Savigno, Castello di Serravalle e Bazzano.

Nella zona di cui al precedente comma devono essere ubicati gli stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi tutte le fasi della trasformazione della materia prima, previste dal presente disciplinare fino alla stagionatura completa.

La materia prima proviene da un'area geograficamente più ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio.

Nella suddetta zona di provenienza della materia prima hanno sede tutti gli allevamenti dei suini le cui cosce sono destinate alla produzione del «Prosciutto di Modena» e gli stabilimenti di macellazione abilitati alla relativa preparazione, nonché i laboratori di sezionamento eventualmente ricompresi nel circuito della produzione tutelata.

Le razze, l'allevamento e l'alimentazione dei suini devono essere idonei a garantire le tradizionali qualità del prodotto in esito a precise prescrizioni produttive, originate da peculiari tecniche d'allevamento praticate nella zona considerata, puntualmente codificate e pertanto riconosciute e generalmente adottate all'interno del circuito della produzione tutelata.

La materia prima deve provenire da suini figli di:


a) verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;

b) verri delle razze tradizionali di cui alla lettera a) e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

c) verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

d) verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera c) e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera a).

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:



<b>Tipo genetico verro →</b>	Large White Italiana	Landrace Italiana	Duroc Italiana	Incroci di LWI, LI, DI	Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)
<b>Tipo genetico scrofa ↓</b>						
Large White Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Landrace Italiana	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Incroci di LWI, LI	V (a)	V (a)	V (a)	V (a)	V (d)	X
Altre razze (Duroc, etc.)	X	X	X	X	X	X
Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	V (c)	X
Altro tipo genetico non approvato ("meticce" non valutate)	V (b)	V (b)	V (b)	V (b)	X	X
Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme)	X	X	X	X	X	X

*V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW= Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D = Duroc; DI = Duroc Italiana*

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non possono essere utilizzate le cosce suine fresche provenienti da:

- suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli stress (PSS - *Porcine Stress Syndrome*);
- suini figli di verri e scrofe diversi da quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d).

I tipi genetici utilizzati devono assicurare il raggiungimento del peso della carcassa, rilevato al momento della macellazione e indicato nel paragrafo «Macellazione».

I fattori di caratterizzazione della coscia suina fresca sono prescritti nelle condizioni indicate nella precedente scheda B.

Le fasi di allevamento dei suini destinati alla produzione del prosciutto di Modena sono così definite:

- allattamento;
- svezzamento;
- magronaggio;
- ingrasso.



Le tecniche di allevamento sono finalizzate ad ottenere un suino pesante, obiettivo che deve essere perseguito assicurando moderati accrescimenti giornalieri, nonché la produzione di carcasse appartenenti alle classi «U», «R», «O» della tabella dell'Unione europea per la classificazione delle carcasse suine.


Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto sino ad almeno ventotto giorni; è ammesso anticipare tale termine alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'UE e nazionale in materia di benessere dei suini.

In questa fase, l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento naturale sotto la scrofa o artificiale nel rispetto della normativa dell'UE e nazionale vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale.


È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, indelebile e inamovibile, con le seguenti indicazioni:

### Tatuaggio di origine



### Piastra per l'apposizione del tatuaggio di origine



Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XXX»; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera «H».

La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:

Mese nascita	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sep.	Ott.	Nov.	Dic.
Lettera identificativa del mese	T	C	B	A	M	P	L	E	S	R	H	D


In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Modena».

Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.


Svezzamento: è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a tre mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

Magronaggio: è la fase successiva allo svezzamento, che può prolungarsi fino a cinque mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. Ai fini dell'alimentazione del suino in magronaggio, le materie prime consentite, le quantità e le modalità di impiego sono riportate nella tabella sottostante. Sono ammesse tolleranze sulle percentuali in peso delle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida - cosiddetto «broda» o «pastone» - e, per tradizione, con siero di latte e/o di latticello, che in forma secca.

Di seguito, la tabella delle materie prime ammesse:



MATERIA PRIMA	SOSTANZA SECCA	QUANTITÀ
Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Granturco	s.s.	fino al 65% della s.s. della razione
Sorgo	s.s.	fino al 55% della s.s. della razione
Orzo	s.s.	fino al 55% della s.s. della razione
Frumento	s.s.	fino al 55% della s.s. della razione
Triticale	s.s.	fino al 55% della s.s. della razione
Silomais	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Pastone integrale di spiga di granturco	s.s.	fino al 20% della s.s. della razione
Pastone di granella e/o pannocchia di granturco	s.s.	fino al 55% della s.s. della razione
Cereali minori	s.s.	fino al 25% della s.s. della razione
Cruscamì e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento	s.s.	fino al 20% della s.s. della razione
Panello di lino, mangimi di panello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino	s.s.	fino al 2% della s.s. della razione
Polpe secche esauste di bietola	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele	s.s.	fino al 2% della s.s. della razione
Siero di latte <sup>1</sup>	s.s.	fino ad un massimo di 15 litri capo/giorno
Latticello <sup>1</sup>	s.s.	fino ad un apporto massimo di 250 grammi capo/giorno di s.s.
Trebbie e solubili di distilleria essiccati <sup>2</sup>	s.s.	fino al 3% della s.s. della razione
Erba medica essiccata ad alta temperatura	s.s.	fino al 4% della s.s. della razione
Melasso <sup>3</sup>	s.s.	fino al 5% della s.s. della razione
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia <sup>4</sup>	s.s.	fino al 20% della s.s. della razione
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole <sup>4</sup>	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza <sup>4</sup>	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Farina di germe di granturco	s.s.	fino al 5% della s.s. della razio-



		ne
Pisello	s.s.	fino al 25% della s.s. della razione
Altri semi di leguminose	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione
Lieviti	s.s.	fino al 2% della s.s. della razione
Lipidi con punto di fusione superiore a 36°C	s.s.	fino al 2% della s.s. della razione
Farina di pesce	s.s.	fino al 1% della s.s. della razione
Soia integrale tostata e/o panello di soia	s.s.	fino al 10% della s.s. della razione

Note:

- (1) Siero di Latte e Latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno.
- (2) Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri.
- (3) Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.
- (4) Il tenore di grassi greggi di questi prodotti non deve essere superiore al 2,5% sulla sostanza secca.

Al fine di ottenere un grasso di copertura di buona qualità è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta.

Sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

La presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale per la fase di magronaggio.

Almeno il 50% della sostanza secca delle materie prime per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento ovvero il territorio amministrativo delle Regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo e Lazio.

Ingrasso: è l'ultima fase dell'allevamento, segue la fase di magronaggio e prosegue fino all'età della macellazione che deve essere di almeno nove mesi. Al termine della fase d'ingrasso, i suini dovranno aver raggiunto in fase di macellazione i pesi della carcassa indicati nel paragrafo «Macellazione». Ai fini dell'alimentazione, sono ammesse le stesse materie prime consentite nella fase di magronaggio, come previsto nella tabella sopra riportata - con le medesime specifiche previste dalle relative note - a esclusione della farina di pesce e della soia integrale tostata e/o panello di soia.

La presenza di sostanza secca da cereali nella fase d'ingrasso non dovrà essere inferiore al 55% di quella totale.

#### Macellazione

L'età minima del suino alla macellazione è di nove mesi; viene accertata sulla base del tatuaggio di origine, apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.

Il computo dell'età in mesi è dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.

Le cosce suine fresche da utilizzare devono provenire solo da carcasse classificate H Heavy ed appartenere alle classi U, R, O della tabella dell'Unione europea per la classificazione delle carcasse suine; inoltre, la carcassa deve avere un peso compreso tra 110,1 chilogrammi e 180,0 chilogrammi.

Il peso e la classificazione delle carcasse vengono rilevati al momento della macellazione.

Sulle cosce suine fresche munite del timbro apposto dall'allevatore e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione, accertate la corrispondenza ai requisiti indicati nella precedente scheda B, il macellatore è tenuto ad apporre un timbro indelebile impresso a fuoco.

Il timbro di cui al punto precedente riproduce il codice di identificazione del macello presso il quale è avvenuta la macellazione ed è impresso sulla cotenna.

#### Timbro identificativo del macello



Il timbro identificativo del macello è costituito da una sigla di larghezza 30 mm e altezza 8 mm che identifica il macello iscritto al sistema di controllo, rappresentata da una lettera e da due numeri, posta in luogo dei caratteri «A88» a cui può essere anteposta la sigla «PP».

In sostituzione o in associazione al presente timbro identificativo del macello sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Modena».



## D

Elementi comprovanti l'originarietà del prodotto nella zona geografica

L'indicazione degli elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica richiamata dalla denominazione che lo designa, deve considerare necessariamente l'articolazione della delimitazione fissata con la precedente scheda C.

Gli elementi comprovanti l'originarietà di un prodotto con riferimento ad una zona geografica (scheda D) e gli elementi comprovanti il legame con l'ambiente geografico (scheda F) non sono suscettibili di autonoma trattazione data la loro strettissima interconnessione. La produzione dell'attuale «Prosciutto di Modena» infatti, nasce e si afferma nell'arco del tempo nella zona pedecollinare sia per la ricorrenza di determinate situazioni microclimatiche, sia perché la conservazione della carne, con l'impiego di sale, tempo e aria, è assolutamente legata al diffuso allevamento del suino ulteriormente tipico di una determinata zona geografica, a sua volta caratterizzata da peculiari tecniche di produzione agraria. La stretta connessione tra le zone di approvvigionamento della materia prima e della zona di stagionatura, consentono infatti di sostenere e provare che:

il «Prosciutto di Modena» è sicuramente originario della zona geografica indicata nella scheda C e le relative caratteristiche, sono essenzialmente dovute all'ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali e umani; inoltre, la relativa trasformazione avviene esclusivamente nell'area geografica delimitata;

nel contempo, la stessa materia prima utilizzata per la preparazione del «Prosciutto di Modena» è del pari originaria della zona geografica delimitata nelle forme indicate nella scheda C dove ne viene esclusivamente sviluppata la produzione, e le relative caratteristiche sono dovute essenzialmente all'ambiente, comprensivo dei fattori naturali ed umani.

La denominazione «Prosciutto di Modena», in quanto designa un prodotto originario di una determinata zona geografica è caratterizzato dall'apporto essenziale dell'ambiente geografico (insieme di fattori naturali ed umani), è giuridicamente protetta a livello nazionale dalla legge della Repubblica italiana 12 gennaio 1990, n. 11 «Tutela della denominazione d'origine del prosciutto di Modena, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto», attualmente in vigore, ed è poi stata riconosciuta come DOP ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92 con regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

Le considerazioni svolte circa l'originarietà del suino e del prosciutto da esso derivato, sono tutte riprovate da riscontri di carattere giuridico, storico, socio-economico.

Sotto il profilo storico, è attendibile ritenere che la produzione di prosciutti, nella zona tipica abbia le sue radici nell'epoca del bronzo.

Infatti, pur riconoscendo che la lavorazione del prosciutto crudo stagionato appartiene alla cultura storica di tutta l'Italia settentrionale e che risulta difficile collocare l'inizio di questa pratica in un preciso periodo di tempo, pare inconfondibile che sulle sponde del Panaro, zona geografica in cui ricorrono tutte le caratteristiche ambientali e morfologiche della più ampia «Padania», l'allevamento del maiale, come animale domestico, sia cominciato in tempi veramente remoti, addirittura prima che in ogni altra zona dell'Emilia-Romagna.

Grazie alla fertilità dei terreni da destinare alle prime pratiche agrarie per la preistorica coltivazione dei cereali e alle ampie zone boscate ricche di animali, le popolazioni della valle del Panaro avevano trovato le condizioni favorevoli allo sviluppo della loro civiltà, tanto da poter essere considerati appunto i primi nella regione a praticare l'allevamento; si sa, dunque, che nel neolitico e nell'eneolitico gli antichi abitatori della valle del Panaro erano agricoltori ed allevatori.

Appurato che i nostri antenati erano allevatori, e che il suino era uno degli animali domestici più rappresentativi, bisogna arrivare all'età del bronzo per conoscere qualcosa relativamente ai metodi di macellazione ed alle tecniche di conservazione delle carni. Gli insediamenti originati dalla cultura terramaricola, hanno consentito il consolidamento dell'allevamento degli animali domestici e scoperto l'utilizzo del sale (cloruro di sodio). Si può quindi presumere che inizi da questo momento la produzione di carne conservata tramite la salagione.

Era, invece, il 150 a.C. quanto Polibio, attraversando la Pianura Padana, rimase colpito dalla «...terra straordinariamente fertile e ricca» e più tardi della Cispadania scriverà che «... l'abbondanza delle ghiande nei querceti allignati ad intervalli nella pianura, è attestata da quanto

dirò: la maggior parte dei suini macellati in Italia per i bisogni dell'alimentazione privata e degli eserciti si ricava dalla Pianura Padana».

Ulteriore impulso all'allevamento dei suini ed alla trasformazione delle loro carni si ha con l'avvento dei celti e dei romani. «Questo allevamento comportava anche piccole industrie di trasformazione spesso connesse con la stessa villa (che nella terminologia latina significa azienda agricola). Infatti le carni che dovevano essere inviate per il consumo in altre regioni, andavano saline o affumicate per la conservazione, oppure trasformate in salumi».


La carne di maiale divenne ben presto cibo ambito sia dalle classi nobili che dalla popolazione contadina, rispettivamente per la bontà e per l'elevata capacità nutrizionale «La salagine aveva come oggetto dunque, innanzitutto le carni, a cominciare da quella di maiale, che per lungo tempo rappresentò la carne per eccellenza nella dieta quotidiana di larghi strati di popolazione. Soprattutto di maiale salato erano costituite le scorte di carne delle famiglie contadine, che non di rado erano tenute a corrispondere al proprietario della terra un tributo annuo in spalle e prosciutti. Soprattutto di maiale erano costituite le scorte delle grandi aziende rurali, come quella di Migliarina (Carpi), dipendente dal Monastero di Santa Giulia».

Alla pratica diffusa dell'allevamento (nel 1540 a Modena si contava una popolazione di 17.000 suini) si affiancava sempre di più la pratica della «pcaria», che utilizzava la carne del maiale per la fabbricazione degli insaccati, raggiungendo sin d'allora livelli qualitativi e quantitativi particolarmente apprezzabili. Nel 1547, infatti, sempre a Modena, i «lardaroli e salsiccia» che sino ad allora erano assimilati ai «beccari» si costituirono in corporazione autonoma; la loro arte era riconosciuta anche oltre i confini della città e Modena, in questo campo, era un vero e proprio punto di riferimento.

Del prosciutto in particolare, si cibavano anche i componenti delle fastose corti rinascimentali, tra le quali una delle più rappresentative era quella del Duca di Modena; il prosciutto non consumato direttamente, a conferma del suo pregio, non veniva scartato ma riutilizzato con ricette tramandate fino a noi come i famosi «tortellini». Della preparazione del prosciutto ne riferisce Padre Giuseppe Falcone nel suo trattato di agricoltura «Nuova Villa», allorquando cita che in Emilia esiste «l'antica specializzazione sull'allevamento dei maiali e nella lavorazione delle carni suine», precisando che «... Non può star bene una villa senza porci, animali sì utili, e di molta cavata .... i prosciutti nostrani si tengono tre settimane sotto sale ... In tre settimane le mezene restano saline, e si possono levar di sale, lavandoli con acqua di fiume».

Tra il '600 e l'800 la lavorazione della carne di maiale si consolida e numerosissime sono le testimonianze scritte di tale arte. Una volta macellati i maiali venivano commercializzati a Modena come «...salizzata rossa, salame nuovo, salame vecchio, panzetta, presciutto, distrutto, lardo songia, cotteghino fino crudo, cotteghino fino cotto ...» come scrive il Malvasia. Nel 1670 nelle carte della Camera ducale estense, in un lungo elenco di rifornimenti della cucina del cardinale Rinaldo, compare la raffinata distinzione fra prosciutti «di montagna» e prosciutti «nostrani» con particolare predilezione per la qualità dei primi. Anche il Belloi (1704) nella sua cronaca «Del più moderno Stato di Vignola» esalta la qualità delle carni suine della zona pedemontana e collinare e l'industria della macellazione della carne suina, tanto che nel 1885 Arsenio Crespellani, nella sua cicalata «Passeggiata in tramway a vapore Bologna-Bazzano-Vignola» scrisse, proprio avvicinandosi a quest'ultima tappa «... fertili sono i terreni della collina e dell'altopiano, producendo in copia cereali, frutta e foraggi; fertilissime le basse, che oltre ai suddetti prodotti danno foglia da gelso in abbondanza, e bella saporita ortaglia .... Le industrie principali sono la manipolazione delle carni porcine, specialmente il rinomato presciutto ...».

L'importanza del suino e della lavorazione delle sue carni è poi cresciuta, nella nostra provincia, con il nostro secolo. Riporta la relazione sull'andamento economico della Provincia di Modena nell'anno 1929, a cura del Consiglio provinciale dell'economia di Modena: «L'industria dei salumi ha avuto, nel biennio 1928-1929, un andamento abbastanza regolare, consentendo però, in generale, utili piuttosto modesti. La produzione delle rinomate specialità locali, e specialmente zamponi, mortadelle e cotechini, ecc. è stata nel 1929, discreta ed ha continuato ad alimentare la normale nostra corrente di esportazioni specialmente nei paesi dove prosperano numerose colonie di connazionali. L'industria è stata inoltre favorita dai prezzi dei suini grassi, che si sono mantenuti piuttosto bassi. Andamento pressoché analogo ha avuto l'industria della salagione dei prosciutti, che gode in questa Provincia meritata fama ...».



## E Metodi di ottenimento del prodotto

Sono confermate le metodologie e le prescrizioni relative alla materia prima, già illustrate nelle schede B e C del presente disciplinare.

Il procedimento per la lavorazione delle cosce suine fresche corrispondente alle prescrizioni e ai requisiti già indicati nel presente disciplinare è illustrato di seguito, mediante la elencazione delle diverse fasi del procedimento produttivo.

La lavorazione del «Prosciutto di Modena» prevede otto fasi:

- 1) isolamento;
- 2) raffreddamento;
- 3) rifilatura;
- 4) salagione;
- 5) riposo;
- 6) lavaggio;
- 7) asciugamento;
- 8) stagionatura.

### Isolamento

Il maiale, dal quale si ricava la coscia fresca da impiegare nella preparazione del «Prosciutto di Modena» deve essere: sano, di razza bianca, alimentato nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al 10%, riposato e a digiuno. Dopo la macellazione si procede al sezionamento della coscia, quindi al suo inoltro presso lo stabilimento di produzione dove viene subito sottoposta ai necessari controlli.

### Raffreddamento

Le cosce fresche ritenute idonee vengono sistematicamente in apposita cella, dove sostano per il periodo necessario a consentire il raggiungimento di una temperatura delle carni attorno agli 0 gradi centigradi; in tal modo la carne raggiunge la giusta consistenza ed una uniforme temperatura, facilitando così la successiva operazione di salagione in quanto una coscia troppo fredda assorbirebbe poco sale, mentre una coscia non sufficientemente fredda potrebbe subire fenomeni di deterioramento.

### Rifilatura

La fase di rifilatura consiste nell'asportare grasso e cotenna in modo da conferire al prosciutto la classica forma tondeggiante a «pera». La rifilatura oltre a conferire il taglio tipico consente:

- a) di correggere eventuali imperfezioni del taglio
- b) di agevolare il verificarsi di condizioni ottimali per la successiva penetrazione del sale
- c) di identificare eventuali condizioni tecniche pregiudizievoli ai fini della successiva lavorazione.

Le cosce impiegate per la produzione del «Prosciutto di Modena» non devono subire alcun trattamento ad eccezione della refrigerazione.

### Salagione

Le cosce rifilate vengono quindi sottoposte alla salagione, effettuata con il seguente procedimento: le cosce vengono asperse con sale, in modo che venga coperta sia la superficie esposta del lato interno che la cotenna. Per questa operazione la coscia rimane adagiata su un piano orizzontale.

Preliminarmente o contemporaneamente le cosce sono massaggiate con procedimenti manuali o meccanici onde predisporre la carne al ricevimento del sale e verificarne, con opportune pressioni puntuali, il perfetto dissanguamento.

Per la salagione viene utilizzato cloruro di sodio, con esclusione di procedimenti di affumicatura.

All'inizio della fase di salagione delle cosce fresche su ogni coscia viene apposto dal prosciuttificio il sigillo a fuoco di inizio lavorazione, indicato nella scheda H - Figura 2: sigillo a fuoco - che riporta:

nella parte superiore, la sigla «Pm»;

nella parte inferiore, il mese in numeri romani e le ultime due cifre dell'anno in numeri arabi.

Tale operazione è definita sigillatura.

In sostituzione o in associazione al presente sigillo a fuoco di inizio lavorazione sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità del «Prosciutto di Modena».

Mantenute sempre su un piano orizzontale, le cosce salate vengono sistematicamente in apposita cella, detta di «primo sale», dove rimangono per un periodo variabile tra i cinque e i sette giorni ad una temperatura oscillante tra 0 e 4 gradi centigradi e condizioni di umidità relativa che varia tra 65% e 90%.

Trascorso tale periodo, le cosce vengono prelevate dalla cella, il sale residuale viene asportato dalla superficie, viene ripetuto il massaggio e, infine, viene ripetuta l'aspersione con ulteriore sale, secondo le modalità descritte.

Riposte in cella, detta di «secondo sale», le cosce salate vi rimangono per ulteriori dieci/quindici giorni cioè fino a compimento della durata del processo di salagione, nelle medesime condizioni ambientali. Durante l'intero processo il prosciutto assorbe lentamente sale e cede parte della sua umidità.

### Riposo

Dopo aver eliminato il sale residuo le cosce salate vengono poste in una sala apposita, per un periodo non inferiore a sessanta giorni, in funzione della pezzatura e delle esigenze tecnologiche, a condizioni di umidità variabile tra il 55% ed il 75% ed una temperatura compresa tra 1 e 5 gradi centigradi. Nel corso della fase di riposo, il sale assorbito penetra con graduale omogeneità all'interno della massa muscolare, distribuendosi in modo uniforme. Vi si esercita la funzione preposta alla prosecuzione del processo di disidratazione, iniziata con il trattamento con il sale e le basse temperature.

### Lavaggio

Ultimato il riposo, la coscia viene sottoposta ad una «lavatura» definitiva, mediante getti d'acqua ad una temperatura non superiore a 50 gradi centigradi. Oltre ad un effetto completamente revitalizzante, il lavaggio rimuove tutte le formazioni superficiali prodotte durante la salatura e riposo per effetto della disidratazione e tonifica i tessuti esterni. Prima del lavaggio le cosce vengono «tolettate» e, cioè, rifinite sul piano superficiale dagli effetti del sopravvenuto calo di peso.

### Asciugamento

Dopo averle fatte sgocciolare dall'acqua le cosce entrano nell'esiccatoio a 17/26 gradi centigradi per un periodo che varia tra le cinque e le dieci ore in rapporto alla quantità del prodotto, con una umidità relativa molto alta, caldo umido 70/90%. Raggiunti questi livelli, si intervengono con le batterie a freddo e si inizia così la vera fase deumidificante che può durare circa una settimana a seconda dei carichi e delle modalità di impiego delle apparecchiature. La variabilità dei valori è funzionale alle tecniche del trattamento successivo, la stagionatura.

### Stagionatura

La fase della stagionatura si può dividere in due periodi: la prestastagionatura e la stagionatura vera e propria. Nella prestastagionatura si continua il processo di rinvenimento - acclimatamento delle carni a temperature variabili progressivamente tra i 10 e i 20 gradi centigradi, in condizioni di umidità in progressiva riduzione.

E così, in ogni caso, dopo l'asciugamento e l'eventuale prestastagionatura, i prosciutti - a questo punto è più proprio chiamarli prosciutti anziché cosce suine - vengono trasferiti in appositi saloni di stagionatura, ambienti le cui condizioni di umidità e temperatura sono normalmente



naturali, grazie all'esistenza e all'apertura quotidiana delle numerose finestre delle quali sono dotati, disposti in funzione trasversale rispetto alla disposizione dei prosciutti che, quindi, sono continuamente tutti sollecitati dall'aerazione naturale.

Solo quando le condizioni climatiche ed ambientali esterne presentano irregolarità od anomalie rispetto ai normali andamenti stagionali, è ammesso l'uso di impianti di climatizzazione di tipo «domestico» tali comunque da impiegare l'aria esterna.

Il processo di stagionatura dura minimo dieci mesi, fermi i limiti minimi del ciclo completo di lavorazione descritti nel prosegoo.

Nel corso della stagionatura, nelle carni si verificano i processi biochimici ed enzimatici che completano il processo di conservazione indotto dalle precedenti lavorazioni, determinando le priorità organolettiche caratteristiche grazie all'apporto dell'ambiente naturale esterno (poca umidità, ventilazione naturale che determinano l'aroma ed il gusto del prodotto).

Durante la stagionatura non avviene quindi alcun procedimento specifico di lavorazione, eccettuata la cosiddetta «sugnatura» (o «stucatura»), operata una o due volte mediante rivestimento in superficie della porzione scoperta del prosciutto, con un impasto composto di suggna o strutto, sale, pepe e farina di riso, applicato finemente ed uniformemente mediante massaggio manuale.

Tale preparato e relativa applicazione hanno esclusivamente funzioni tecniche di ammorbidente della superficie esterna non coperta dalla cottenia e di contemporanea protezione della stessa dagli agenti esterni, senza compromettere la prosecuzione dell'azione osmotica. Per tale ragione, la legislazione italiana non considera la sugna un ingrediente.

Il periodo minimo che comprende la durata del processo complessivo di lavorazione, dalla salagione alla ultimazione della stagionatura, si definisce come di seguito.

Ai fini del presente disciplinare il periodo minimo di lavorazione scade nel corso del quattordicesimo mese dalla salagine.

La valutazione del completamento del processo resta quindi collegata alle esigenze obiettive di lavorazione ed alle condizioni e caratteristiche proprie del prodotto. Quindi, le indicazioni del presente disciplinare hanno rilevanza di normazione per quanto attiene alla esecuzione dei controlli e delle verifiche qualitative, relative all'osservanza dei requisiti previsti dal disciplinare stesso e quindi per l'apposizione del contrassegno.

Infatti, ai fini del presente disciplinare il completamento del processo di produzione viene attestato dalla apposizione del contrassegno costitutivo o distintivo d'origine, indicato alla scheda B ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda H.

#### Scheda F Legame con l'ambiente geografico

#### Premessa

Gli elementi riportati nella precedente scheda D a testimonianza della originarietà del «Prosciutto di Modena» e della relativa materia prima dalle aree geografiche rispettivamente delimitate consentono già di dimostrare ampiamente, attraverso l'*excursus* storico, lo stretto e profondo legame tra le produzioni agricole e la trasformazione del prodotto con le aree di riferimento, legame vieppiù rinsaldato e confermato dall'evoluzione dei fattori sociali, economici, produttivi e di esperienza umana consolidatisi e stratificatisi nel corso dei secoli. Per quanto riguarda l'area delimitata della provenienza della materia prima (animali vivi e carni) esistono fattori geografici, ambientali e di esperienza produttiva nell'allevamento assolutamente costanti e caratterizzanti. Per quanto riguarda viceversa la più ristretta zona di trasformazione nella quale insistono tutti i prosciuttifici riconosciuti, i fattori ambientali, climatici, naturali ed umani costituiscono, nella loro irripetibile combinazione, un irriplicabile «unicum».

Evoluzione dell'allevamento del suino pesante nell'Italia centro-settentrionale

Dai molti frammenti ossei provenienti dai vari scavi, molti dei quali effettuati lungo le rive del Panaro, si deduce che l'allevamento di bovini, ovi-caprini e suini si è sviluppato nel Nord-Italia nel periodo neolitico. In particolare è emerso che grazie alla fertilità dei terreni e dalle ampie zone boscate ricche di animali, le popolazioni della valle del Panaro avevano trovato le condizioni favorevoli allo sviluppo ed alla pratica dell'allevamento del bestiame molto prima che in altre zone della stessa Regione Emilia-Romagna. Inizialmente però, come risulta dai reperti ossei ritrovati in quantità omogenea, il bestiame veniva allevato unicamente per soddisfare le necessità della famiglia o del villaggio. Solo in epoca etrusca viene praticato un tipo di allevamento stabile e specializzato, il cui obiettivo è la produzione di carne suina e bovina, lana, latte e suoi derivati, finalizzati non solo a soddisfare i fabbisogni locali ma anche all'esportazione. Particolare menzione meritano, a tal proposito, gli scavi del Forcello, un insediamento etrusco (V secolo a.C.) posto a sud di Mantova, sul terrazzo della sponda destra del Mincio, non molto lontano da Andes, località che diede i natali a Virgilio. In detta località furono trovati un numero notevolissimo di reperti e, tra essi, ben 50.000 resti di ossa animali, di cui il 60% appartenenti alla specie suina, segno evidente della predilezione degli etruschi per l'allevamento del maiale; seguendo in ordine di importanza gli ovini ed i bovini. Dallo studio delle ossa si poté dedurre che i maiali erano stati macellati in età adulta a due o tre anni ed inoltre che proporzionalmente mancavano molti arti posteriori; mancando gli arti posteriori si può dedurre che le cosce venissero consumate in momenti diversi dal resto del suino, previa differente tecnica di lavorazione e di conservazione. L'allevamento del maiale ha sempre costituito uno fra i più importanti rami dell'industria zootecnica italiana. Nel censimento del bestiame del 1908, sono indicati presenti in Italia 2.507.798 capi di cui 322.099 scrofe.

Nel 1926, secondo il Fotticchia, i capi allevati in Italia assommano a 2.750.000 di cui 1.400.000 in Italia settentrionale e 750.000 nell'Italia centrale. All'inizio del secolo, e fino alla Prima guerra mondiale, tre sono i sistemi di allevamento tradizionale praticati:

L'allevamento familiare, un tempo il più diffuso nella valle padana; esso si basa su un limitato numero di capi, generalmente ben curati, alimentati con residui di cucina e prodotti ortivi. Tali capi sono destinati all'autoconsumo ed in parte al rifornimento delle salumerie locali. Questo allevamento è andato riducendo via via la sua importanza con il diffondersi della specializzazione;

L'allevamento dello stato brado o semi-brado era preminente lungo l'Appennino ed i suoi contrafforti, nonché sulle Prealpi lombarde, venete e del Friuli, ove abbondano la macchia ed i boschi di quercia;

L'allevamento di tipo industriale primeggiava in Lombardia ed in Emilia già nel secolo scorso, perché collegato al caseificio per lo sfruttamento dei sottoprodoti di lattaria (siero e latticello), dell'industria militare (farinette, crusca e cruschello) e della brillatura del riso (pula di riso).

Il 1872 può essere indicato come l'anno in cui ebbe inizio in Italia la moderna suinicoltura. Infatti in quell'anno, per iniziativa del Ministero dell'agricoltura, che si avvalse dell'opera dell'Istituto sperimentale di zootecnica di Reggio Emilia, furono importati dall'Inghilterra in alcune province padane i primi riproduttori Yorkshire.

#### Le razze indigene

Esistevano in Italia molte razze indigene, che, con l'introduzione dello Yorkshire a seguito dei ripetuti incroci fatti nell'intento di ottenere maiali con maggiore attitudine all'ingrasso, maggiore precocità e con scheletro più ridotto, finirono per vedere sminate la loro importanza e la loro identità. Le razze più diffusamente allevate in Italia centro-settentrionale ed ancora presenti all'inizio della Prima guerra mondiale, divise per regioni, sono le seguenti:

Piemonte: due erano le razze autoctone, la Cavour, a mantello nero, orecchie pendenti, maschera facciale bianca, allevata sulla riva destra del Po; la Garlasco che si allevava invece sulla riva sinistra; razza un po' più ridotta con pelle e setole color rosso-giallastro. Le caratteristiche di entrambe le razze erano la robustezza, la precocità e la buona abitudine al pascolo;



Lombardia: si allevava la razza Lombarda dal mantello nero rosiccio con varie macchie bianche, di grande mole, facile da ingrassare, che a fine ingrasso raggiungeva il peso di 200-220 Kg;

Emilia: la razza Parmigiana era diffusa oltre che nel parmense anche nel piacentino ed in parte a Reggio Emilia. Essa era caratterizzata da manto grigio scurissimo con rade setole nere, molto prolifico, alta, robusta, viveva al pascolo per la maggior parte dell'anno. Altra razza emiliana che occupava un'area assai più estesa della parmigiana (bolognese, modenese e parte del reggiano, del mantovano e del Veneto), di taglia ancor maggiore della precedente, era la Bolognese, a setole corte, rade, tra le quali traspariva la cute di color rosso-violaceo. Le sue carni, come riferisce il Marchi nel suo testo del 1914, «hanno costituito la fama degli zamponi di Modena, delle mortadelle, spalle e bondole di Bologna»;

Romagna: vi si allevava una razza mora, castagnina, diffusa in tutta la Romagna e detta appunto razza Romagnola. Lo Stanga (Suinicoltura pratica, 1922) la considerava la sottorazza della Bolognese. Le caratteristiche che contraddistinguevano la razza romagnola erano il buon sviluppo in altezza (80-90 cm al garrese), il tronco cilindrico con linea dorso-lombare convessa e soprattutto la cosiddetta linea sparta, «costituita da robustissime irte e fitte setole che trovansi lungo la linea dorsale» (Ballardini);

Veneto: oltre alle razze Lombarda e Romagnola nel Veneto troviamo anche la razza Friulana, rustica, facile da ingrassare, sia al pascolo che nel porcile, con carni molto saporite ma di mediocre fertilità;

Toscana: terra ricca di boschi e di leccio, quercia, castagno e cerro che costituivano l'ambiente ideale per il pascolo dei suini; si allevavano tre razze la Cinta, la Cappuccia e la Maremmana. Di esse la più importante era la Cinta senese, maiale lungo ed alto, con tronco cilindrico, con linea dorsale convessa e linea ventrale spesso retratta. Altre caratteristiche di detta razza riguardano la testa molto lunga, le orecchie piccole portate in avanti, un mantello nero ardesia e setola sottile e folta con fascia bianca che, partendo dal garrese scende alle spalle e cinge tutto il torace estendendosi anche agli arti anteriori. La Cinta era prolifico e precoce. Il Dondi ne fa un'accurata descrizione e riferisce che «la carne è ottima e molto saporita e sono noti nel commercio i prodotti senesi di salumeria, in particolar modo salsicce, mortadelle e prosciutti, prodotti in notevoli quantità da stabilimenti locali che di preferenza attingono la materia prima dalla montagna senese». Il Mascheroni (Zootecnica Speciale, 1927) afferma che «questa razza è allevata ed ingrassata al bosco, sia durante la buona che la cattiva stagione e solo alla sera fa ritorno al porcile. L'alimentazione si basa sul pascolo di quercia e di leccio la cui produzione in ghianda è variabilissima, integrata con beveroni, farina di castagne, granoturco e crusca»;

Umbria: la popolazione suina umbra, genericamente chiamata Perugina variava parecchio dal monte al piano. In montagna prevalevano i suini «da macchia» a manto scuro e setole abbondanti, con testa lunga e orecchie pendenti; maiali nel complesso rustici e resistenti, che vivevano a branchi nei boschi. Vi erano poi i suini Perugini di collina e di pianura, molto simili alla razza Cappuccia della Toscana; erano caratterizzati da alta statura, da testa di media lunghezza con orecchie pendenti, da una linea dorso lombare convessa accompagnata da groppa spiovente e da cosce e natiche non molto muscolose. Il mantello era nero ardesia con setole poco abbondanti ed arti quasi sempre balzani. In collina ed in pianura, dove esistevano zone boschive, l'allevamento era semibrado; se mancava il pascolo in genere prevaleva l'allevamento da riproduzione per la produzione di lattoni, riservando all'ingrasso solo qualche capo.

#### Dalle razze autoctone alla suinicoltura moderna

La sostituzione delle popolazioni suine con razze selezionate più produttive, iniziata già alla fine del secolo scorso, fu, soprattutto nei primi decenni, molto lenta e graduale. Ciò non tanto per le difficoltà proprie del settore primario nell'acquisire ed introdurre le novità emergenti, ma per il fatto che pure molto lenta e graduale è stata l'evoluzione dei sistemi di allevamento. Finché brado e semi brado hanno rappresentato per molte regioni i sistemi più comuni e più economici per l'ingrasso del maiale, la rusticità, la resistenza, l'attitudine al pascolo e più in genere la capacità di procurarsi cibo hanno rappresentato condizioni prioritarie ed irrinunciabili; detti caratteri sono propri delle razze autoctone, affermatesi sul territorio per selezione naturale. Nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali, anche a seguito della notevole espansione nella


valle padana degli allevamenti da latte, andarono via via aumentando le richieste di lattoni e magroni da parte degli allevamenti collegati ai caseifici. Gli ingrassatori rivolgevano le loro preferenze ai maiali di grande taglia, sufficientemente rustici, dotati di elevata capacità di utilizzare il siero, i cruscami e le farine; caratteristiche che si riscontravano nei prodotti di incrocio delle razze locali con il verro Yorkshire Large White. Contemporaneamente, a causa del disboscamento era andato scomparendo il sistema brado e semi brado per l'ingrasso dei maiali, in Emilia-Romagna, in Toscana ed in Umbria si era affermato l'allevamento delle scrofe per la produzione dei suinetti, ricercati dagli ingrassatori della valle padana.

Questa suddivisione di compiti tra regioni diverse nell'allevamento del suino favorì ed accelerò il processo già iniziato di incrociare le popolazioni suine, e tra esse in primo luogo la Romagnola, la Cinta senese, la Perugina e la Cappuccia, razze rustiche e di buona taglia, con verri della più precoce e più selezionata razza Large White. Vi è da osservare a questo punto che, nonostante l'affermarsi degli allevamenti industriali, permane e si accentua, proprio in questo periodo, la pratica di ingrassare i maiali fino al peso di 160-180 Kg. ed oltre. Il motivo va ricercato nel fatto che la produzione del suino pesante trova concordi sia i suinicoltori che gli operatori industriali. L'industria richiedeva, come tuttora richiede, carcasse pesanti per disporre di carni mature, adatte a conferire ai prodotti lavorati e stagionati, primi fra tutti i prosciutti, quelle insuperabili caratteristiche organolettiche che hanno reso famosa nel mondo la salumeria italiana.

I caseifici dell'Emilia e della Bassa Lombardia, in grande maggioranza orientati alla produzione del formaggio «Grana» iniziavano la produzione a primavera, dopo il parto delle bovine e lo svezzamento dei vitelli, e chiudevano a fine novembre, quanto le vacche andavano in asciutta. I suini, allevati per il consumo del siero e del latticello, venivano perciò acquistati verso il mese di marzo al peso di 35-45 Kg. (magroncelli) e venduti dopo la chiusura del caseificio, durante l'inverno, per la lavorazione delle carni, considerato che ancora non esistevano i frigoriferi. Durante i nove-dieci mesi di permanenza nelle porcilaie il suino raggiungeva il peso di 160-180 Kg. Il suino pesante pertanto soddisfaceva le esigenze del mercato e quelle del caseificio. Un solo ciclo annuale consentiva d'altra parte di meglio ammortizzare il costo della rimonta nonché di contenere le perdite per malattie e per mortalità, molto più frequenti nel periodo di ambientamento. Una critica che viene fatta a questo sistema riguarda l'alto consumo di alimenti necessari nell'ultima fase dell'ingrasso, per produrre un chilo di incremento.

Bisogna tuttavia tener presente che, in detta fase, più di un terzo del valore nutritivo della dieta era fornito dal siero fresco, disponibile in abbondanza. La produzione di incroci utilizzando verri Large White e scrofe di razze locali continuò per alcuni anni anche dopo l'ultima guerra mondiale. Già da tempo però le razze autoctone, a seguito di ripetuti incroci, al fine di ottenere animali più adatti al caseificio, avevano finito per perdere la loro importanza fin ad essere costituite da una popolazione avente le caratteristiche proprie del Large White.

Soggetti «fumati» (Large White per Romagnola) provenienti dal mercato di Cesena e soggetti «grigi» o «tramacchiatì» provenienti dalla Toscana (Large White per Cinta) erano presenti in qualche porcilaia dei caseifici lombardi agli inizi degli anni '50. In questo periodo in conseguenza delle più approfondate conoscenze in fatto di alimentazione e dello sviluppo dell'industria mangimistica, incominciarono ad affermarsi allevamenti specializzati in suini non collegati a caseifici. A seguito di questi nuovi indirizzi la popolazione suina subisce in Italia, e soprattutto nel Nord, un sensibile aumento. Contro una consistenza media, nel quinquennio 1951-1955, da 3.320.000 capi si passa nel 1962 a 4.800.000 unità. Incrementata la produzione lattiera, si potenziano i caseifici e si estende l'ingrasso suino; però all'aumento dei capi concorrono pure gli allevamenti specializzati, per lo più senza terra, non collegati ai caseifici, gestiti da imprenditori provenienti anche da attività extraagricole, dediti di preferenza alla riproduzione piuttosto che all'ingrasso. Si diffusero gli allevamenti iscritti ai libri genealogici, che con l'aiuto dei centri di controllo genetico istituiti dal Ministero dell'agricoltura (1960), si diede inizio ad un serio programma di selezione delle razze Large White e Landrace. Si gettarono pertanto le basi di una moderna suinicoltura avendo sempre come riguardo la produzione di un suino pesante dotato dei requisiti richiesti dell'industria di trasformazione in continua e rapida espansione. Dal 1960 al 1970 furono molte ed importanti le tecnologie innovative introdotte negli allevamenti, specie in quelli da riproduzione. Da allevamenti agricoli, suddivisi in gruppi costituiti da poche unità, condizione irrinunciabile per combattere le pe-



ricolose malattie neonatali, si passò, nel giro di pochi anni, alla concentrazione di centinaia di fattorie in allevamenti industriali completamente automatizzati.

Dette innovazioni, che consentirono la produzione di suinetti anche negli allevamenti intensivi della valle padana, modificarono gli equilibri, durati per molti decenni, tra le regioni del Nord, prevalentemente dediti all'ingrasso e quelle del Centro, specializzate nella riproduzione. Mentre nel Nord la suinicoltura trovò motivo per ulteriore rafforzamento ed espansione, la Romagna e le regioni dell'Italia centrale si avviarono ad una ristrutturazione dell'intero settore suinicolo. La consistenza della popolazione suina italiana passa dai 4.800.000 capi nel 1962 ai 9.014.600 nel 1981, con un incremento medio annuo del 4,4%. Negli anni immediatamente successivi, e più precisamente fino al 1987, si assiste ad un ulteriore incremento dei capi suini, ma con un ritmo di crescita molto più modesto rispetto al decennio precedente. Però anche a seguito della necessità di ristrutturazione sopra evidenziata, l'espansione risulta meno accentuata nelle regioni del Centro Italia. Negli ultimi anni peraltro l'emersione in alcune regioni del Nord di normative locali di tipo ambientalistico, tali da rendere più problematico il mantenimento delle attuali strutture, e, ancora di più, il reperimento di aree idonee per nuovi allevamenti, ha creato i presupposti per un potenziamento dell'allevamento anche nelle zone omogenee delle regioni dell'Italia centrale dove comunque, come dianzi richiamato, la tradizione contadina di una produzione di un suino pesante è ugualmente antichissima.

#### Premessa

Vi è peraltro un ulteriore elemento, attuale, scientificamente provato, normato a livello comunitario - che comprova il legame esistente tra la materia prima e la zona geografica in funzione di un insieme di requisiti specifici e vocazionali.

Infatti se è vero che la caratterizzazione produttiva di natura zootecnica è strettamente funzionale ai requisiti del prodotto a denominazione di origine, tanto da assumere tratti distintivi esclusivi e peculiari con riferimento all'area geografica, è altrettanto vero che il riconoscimento di questa peculiarità - che definisce legame di cui si discute - interviene a conferma di quanto fin qui sostenuto. Il tratto distintivo che collega territorio, produzione agricola e trasformazione del prodotto a denominazione di origine «Prosciutto di Modena» è indiscutibilmente sintetizzato nel concetto di «suino pesante» più volte specificato nella precedente scheda D, nella stessa legislazione nazionale di protezione e sempre richiamato, nella forma e nella sostanza, dal presente disciplinare, con particolare riferimento alle prescrizioni produttive di cui alla precedente scheda C. È quindi assolutamente pertinente sottolineare che questo particolare indirizzo produttivo della suinicoltura delle aree delimitate, insieme alla definizione di suino pesante è stata riconosciuta formalmente a livello comunitario attraverso la legislazione concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine. Il regolamento (CEE) n. 3220 del 13 novembre 1984 costituisce l'ultimo aggiornamento introdotto dalla Commissione sulla materia. Entrato in vigore a partire dal primo gennaio 1989 tale dispositivo introduce metodi di misura oggettivi per la valutazione della percentuale di carne magra contenuta nelle carcasse, suddividendola in cinque classi commerciali con le lettere della sigla EUROP e la possibilità di introdurre una classe speciale denominata «S». In sede di applicazione del regolamento in questione, unicamente all'Italia è stata riconosciuta la presenza sul territorio di due popolazioni suine:

- a) una di «suino leggero» macellato a pesi conformi alle medie europee;
- b) l'altra di «suino pesante» macellato a pesi di 150-160 Kg., le cui carni sono destinate alla trasformazione.

Conseguentemente, con decisione della Commissione del 21 dicembre 1988, si è autorizzata la distinzione delle carcasse in «leggero» (peso morto < a 120 Kg.) e «pesanti» (peso morto > a 120 Kg.), con la derivante applicazione di due formule nettamente diverse nella valutazione commerciale.

Sul piano attuativo nazionale, poi, è noto che il competente dicastero ha elaborato un piano per dare attuazione all'art. 3, comma 4, del citato regolamento, (CEE) n. 3220/84, per la messa a punto di criteri di valutazione della qualità della carne che possano essere associati a quelli della qualità del magro. Interpretare lo sdoppiamento della popolazione suinicola nazionale normato in sede comunitaria, come un

riconoscimento dell'esistenza di requisiti diversificati che, con totale sovrapposizione, si identificano con quelli previsti dal presente disciplinare, comporta l'identificazione della categoria «suino pesante» con quella insistente nell'area delimitata e ad essa legata da precise motivazioni storiche, economiche e sociali. Ne consegue che il riconoscimento della presenza di due popolazioni così profondamente diverse sullo stesso territorio nazionale, costituise una formale anticipazione del riconoscimento del legame che salda entrambe ai rispettivi contesti geoeconomici. In sintesi quanto sopra esposto sta a significare che:

la materia prima utilizzabile per la produzione di «Prosciutto di Modena» è trattata unicamente dal cosiddetto suino pesante;

la Comunità ha riconosciuto attraverso la decisione del 21 dicembre 1988 l'esistenza in Italia e solo in Italia di due popolazioni suinicole, una delle quali «leggera» e conforme alle medie europee, l'altra «pesante» conforme alle esigenze dell'industria salumiera, tradizionali e storicamente affermate e documentate;

il suddetto riconoscimento ha indotto ad autorizzare la definizione di due categorie di carcasse con la conseguente applicazione di formule nettamente diversificate nella loro valutazione commerciale;

la normazione dello sdoppiamento della popolazione suinicola nazionale riconosce l'esistenza di requisiti peculiari che, non casualmente, si sovrappongono con quelli previsti dalle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, e che, ancora senza casualità, identificano la categoria del «suino pesante» insistente, come ampiamente documentato, nell'area delimitata in quanto ad essa legata da precise motivazioni storiche, sociali e produttive;

il riconoscimento comunitario costituisce pertanto un sostanziale riconoscimento del legame al contesto geografico di riferimento.

#### Zona tipica di produzione

Come già riportato nella scheda C, la zona tipica di produzione del «Prosciutto di Modena» corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino idrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i 900 metri di altitudine, comprendendo i territori dei seguenti Comuni:


Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riulunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castel d'Aiano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Canossa (già Ciano d'Enza), Viano, Castelnuovo Monti, Valsamoggia, limitatamente ai territori già dei Comuni di Monteviglio, Savigno, Castello di Serravalle e Bazzano.

Tale zona è favorita da eccezionali condizioni ecologiche, climatiche e ambientali. In particolare le condizioni micro-climatiche presenti nella zona di produzione (clima prevalentemente asciutto e leggermente ventilato) sono strettamente connesse alla conformazione del territorio di produzione, tipico della zona pedemontana dell'Appennino Tosco-Emiliano. Per sfruttare al meglio le costanti brezze che insistono nella zona gli stabilimenti di produzione sono orientati trasversalmente al flusso dell'aria e sono dotati di grandi e numerose finestre, affinché l'areazione possa dare il suo decisivo contributo ai processi enzimatici e di trasformazione biochimica del prodotto che caratterizza il «Prosciutto di Modena».

Tali trasformazioni biochimiche che si verificano durante la fase della stagionatura, seguono un loro preciso andamento proprio grazie alle condizioni ecologiche che esistono nella zona di produzione sopra descritta.

La riprova di quanto detto si ha immediatamente confrontando il «Prosciutto di Modena» con altri prodotti sottoposti ad artificiosi trattamenti allo scopo di conferire ad essi l'aspetto di una regolare maturazione. In realtà si tratta di prodotti i quali, sia per l'effetto dell'alto tenore di sale, sia in seguito all'esposizione in ambienti necessariamente condizionati in assenza delle ideali condizioni naturali, si prosciugano in breve tempo e, in particolare, assumono esteriormente l'aspetto del prosciutto che ha subito un razionale e naturale processo di stagionatura, senza però averne né il profumo né la fragranza né la dolcezza caratteristica.

La zona a «monte» della zona tipica di produzione del «Prosciutto di Modena» è caratterizzata dall'assoluta mancanza di insediamenti



produttivi che possano in qualsiasi modo determinare fenomeni di inquinamento ambientale.

L'insediamento dei prosciuttifici nella zona tipica di produzione non è stato casuale e nemmeno conseguente a disposizioni di legge ma piuttosto l'espressione dello stretto rapporto che si instaura fra il sistema di produzione e l'ambiente geografico: il prosciutto necessita di un ambiente assolutamente salubre e al tempo stesso i suoi sistemi di produzione non alterano tali caratteristiche di salubrità.

L'attuale quadro normativo nazionale, che costituisce parte integrante del presente disciplinare, in via formale e sostanziale, altro non rappresenta che il consolidamento e conseguente codificazione del percorso che i fattori umani e produttivi hanno storicamente compiuto, in contesti geografici ed ambientali particolari, nell'ambito delle aree rispettivamente vocate ai fini della produzione della materia prima destinata ad approvvigionare la lavorazione del «Prosciutto di Modena» e della trasformazione del «Prosciutto di Modena» stesso, aree rigorosamente identificate e delimitate.

#### G Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori e dei produttori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

#### H

#### Elementi specifici dell'etichettatura connessi alla dicitura DOP e diciture tradizionali nazionali equivalenti

Il contrassegno, apposto dal produttore sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'organismo di controllo, è il solo elemento che comprova la rispondenza del prodotto alla disciplina giuridica di produzione.

Inoltre, il presente disciplinare prevede l'apposizione - preliminare rispetto all'apposizione del contrassegno - di tutta una serie di tatuaggi, timbri e sigilli, non meno di tre e non più di quattro - tatuaggio di origine, timbro identificativo del macello, sigillo a fuoco di inizio lavorazione - e di altri dispositivi di identificazione in loro sostituzione o associazione, il cui riscontro è funzionale ed indispensabile per attestare la rispondenza del prodotto - anche in corso di lavorazione - ai requisiti ed agli adempimenti che risultano obbligatori per i diversi soggetti produttivi, interagenti nel sistema di filiera che forma «il circuito della produzione tutelata».

Il «Prosciutto di Modena» è permanentemente identificato dal contrassegno apposto sulla cotenna.

Per ottenere il contrassegno di cui al punto precedente e, comunque, anche dopo la relativa apposizione, il prosciutto di Modena deve recare inoltre anche i seguenti timbri e/o sigilli:

a) timbro indelebile apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita e/o dispositivo di identificazione in associazione o in sostituzione di cui alla scheda C;

b) timbro identificativo indelebile impresso a fuoco apposto dal macellatore e/o dispositivo di identificazione in associazione o in sostituzione di cui alla scheda C;

c) sigillo a fuoco apposto dal produttore prima della salagione, riproducendo il mese e l'anno d'inizio della lavorazione e/o dispositivo di identificazione in associazione o in sostituzione di cui alla scheda E.

Il contrassegno comprende come parte integrante il numero di codice di identificazione del produttore.

Il contrassegno, i timbri, i sigilli e i dispositivi di identificazione in sostituzione o in associazione a timbri e sigilli sono apposti con le modalità previste dal presente disciplinare.

Il contrassegno, il timbro, il sigillo e i dispositivi di identificazione in sostituzione o in associazione a timbri e sigilli sono approvati, anche ai fini del presente disciplinare, dall'organismo di controllo.

Inoltre ai fini del presente disciplinare:

l'etichettatura del «Prosciutto di Modena» intero con osso reca le seguenti indicazioni obbligatorie:

«Prosciutto di Modena» seguita da «denominazione di origine protetta» o dall'abbreviazione «DOP» e accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione europea, collocati nel campo visivo principale dell'etichetta frontale così da distinguersi sempre dalle rimanenti indicazioni;

l'indicazione degli ingredienti: carne di suino/carne suina/coscia suina/coscia di suino e sale;

il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del produttore o del prosciuttificio iscritto al sistema di controllo che commercializza il «Prosciutto di Modena» DOP;

la sede dello stabilimento di produzione;

l'etichettatura del «Prosciutto di Modena» disossato intero, oppure presentato in tranci reca le seguenti indicazioni obbligatorie:

«Prosciutto di Modena» seguita da «denominazione di origine protetta» o dall'abbreviazione «DOP» e accompagnata dal simbolo DOP dell'Unione europea, collocati nel campo visivo principale dell'etichetta frontale così da distinguersi sempre dalle rimanenti indicazioni;

l'indicazione degli ingredienti: carne di suino/carne suina/coscia suina/coscia di suino e sale;

il nome o la ragione sociale o il marchio depositato del prosciuttificio produttore o del prosciuttificio iscritto al sistema di controllo che commercializza il «Prosciutto di Modena» DOP;

la sede dello stabilimento di confezionamento;

la data di produzione (inizio della lavorazione), qualora il sigillo a fuoco non risulti più visibile o il dispositivo di identificazione in sostituzione del sigillo a fuoco non sia più presente;

la quantità netta;

il termine minimo di conservazione;

la dicitura di identificazione del lotto.

Agli effetti del presente disciplinare valgono inoltre tutte le seguenti regole relative alla etichettatura del «Prosciutto di Modena»:


è vietata l'utilizzazione di qualificativi come «classico», «autentico», «extra», «super» e di altre qualificazioni, menzioni ed attribuzioni abbinate alla denominazione di origine, ad esclusione di «disossato», nonché di altre indicazioni non specificamente qui previste, fatte salve le esigenze di adeguamento ad altre prescrizioni di legge;

i medesimi divieti valgono anche per la pubblicità e la promozione del «Prosciutto di Modena», in qualsiasi forma o contesto.

Qualora il «Prosciutto di Modena» venga utilizzato quale ingrediente di un altro prodotto alimentare deve essere menzionato secondo la normativa vigente al momento.

Il Consorzio di tutela riconosciuto è il proprietario delle matrici e degli strumenti per l'apposizione del contrassegno che vengono affidati all'organismo di controllo per il loro utilizzo.


Il Consorzio di tutela riconosciuto può utilizzare il contrassegno come proprio segno distintivo e autorizzarne l'uso per iniziative volte alla protezione e valorizzazione del «Prosciutto di Modena».




**Figura 1: contrassegno**



**Figura 2: sigillo a fuoco**



26A00664



## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 8 ottobre 2025.

**Determinazione degli importi per l'attività di asseverazione e la redazione delle prescrizioni tecniche ambientali.**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, nello specifico, l'art. 4, comma 1, che recita «Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» a decorrere dal 12 novembre 2022;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che definisce le «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 1, comma 9, della legge 22 maggio 2015, n. 68, rubricata «Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente», che ha introdotto la Parte VI-*bis* al decreto legislativo n. 152 del 2006 definendo la «Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale», che si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal medesimo decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette;

Visto l'art. 318-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, che definisce le prescrizioni che possono essere impartite al fine di eliminare la contravvenzione accertata;

Visto l'art. 318-*quater* del medesimo decreto che definisce le modalità per la verifica dell'adempimento;

Visto l'art. 26-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazio-

ni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto al predetto art. 318-*ter*, il comma 4-*bis*, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabiliti «gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l'attività di asseverazione tecnica fornita dall'ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale»;

Visto l'art. 26-*bis*, comma 1, lettera *b*), del predetto decreto-legge che ha sostituito il comma 2 del summenzionato art. 318-*quater* del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che «gli importi di cui all'art. 318-*ter*, comma 4-*bis*, sono riscossi dall'ente accertatore e sono destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte dai predetti organi ed enti»;

Ritenuto di individuare gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività di cui all'art. 318-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2016 e di definire gli obblighi in capo all'ente accertatore per la riscossione di tali importi, di cui all'art. 318-*quater*, comma 2, del suddetto decreto;

Ritenuto, altresì, opportuno individuare le modalità operative di versamento delle somme, pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, che sono previste, ai fini dell'estinzione del reato, dall'art. 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, quando risulta l'adempimento della prescrizione, e che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, espresso con nota MEF - GAB - Prot. 25620 del 10 giugno 2025;


Decreta:

Art. 1.

*Oggetto*

1. Il presente decreto stabilisce gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività previste dall'art. 318-*ter*, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il presente decreto definisce altresì gli obblighi in capo all'ente accertatore per la riscossione degli importi di cui al comma 1, nonché le modalità operative di versamento delle somme di cui all'art. 318-*quater*, comma 2, destinate all'entrata del bilancio dello Stato.



## Art. 2.

*Importi a carico del contravventore*

1. Gli importi da corrispondere a carico del contravventore per le attività di cui all'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono quantificati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. Eventuali aggiornamenti degli importi definiti nell'allegato 1 del presente decreto sono adottati con decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Gli importi di cui all'allegato 1 sono versati all'ente accertatore secondo le modalità indicate nel verbale di ammissione a pagamento.

## Art. 3.

*Obblighi a carico dell'ente accertatore*

1. Qualora l'attività di asseverazione tecnica della prescrizione sia svolta da ente specializzato diverso dall'organo di vigilanza che l'ha rilasciata, l'ente accertatore riscuote l'importo dovuto anche per conto dell'ente specializzato stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ente specializzato, che ha svolto l'attività di asseverazione tecnica, provvede a comunicare all'ente accertatore l'importo dovuto per l'attività svolta, entro quindici giorni dall'avvenuta esecuzione, indicando le modalità per il pagamento.

3. L'ente accertatore procede alla riscossione dell'importo relativo alle attività proprie e dell'ente specializzato di cui al comma 2 del presente articolo, cui provvede a trasferire l'importo di competenza, entro trenta giorni dall'avvenuto incasso.

## Art. 4.

*Modalità operative di versamento allo Stato degli importi delle sanzioni di cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006*

1. Gli importi delle sanzioni pecuniarie che, al fine dell'estinzione del reato, il contravventore deve versare al bilancio dello Stato in base all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, sono destinati al Capitolo di entrata 2596 avente la seguente denominazione: «Entrate di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per versamento delle sanzioni amministrative deflattive di reati ambientali, ai sensi dell'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006»: Capitolo 2596 art 01 - Somme riscosse in via ordinaria; Capitolo 2596 art 02 - Somme riscosse a mezzo ruoli.

2. L'elenco dei codici IBAN da utilizzare per i versamenti di cui al comma 1 è pubblicato sul sito web istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. La causale da indicare nel versamento è la seguente «Importo pagato per l'estinzione della contravvenzione di

cui all'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

## Art. 5.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 8 ottobre 2025

*Il Ministro dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*  
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*

GIORGETTI

*Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2025  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,  
reg. n. 3458*

ALLEGATO 1

## IMPORTI DA CORRISPONDERE A CARICO DEL CONTRAVVENTORE PER LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ART. 318-TER, COMMA 4-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152 DEL 2006


Sono definiti, nella seguente tabella, gli importi per l'attività di asseverazione tecnica e di redazione della prescrizione, previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

Cod.	Prestazione	Costo prestazione
a	Attività di asseverazione tecnica	euro 255,00
b	Redazione della prescrizione rilasciata	euro 322,00
c	Verifica della prescrizione (ammissione a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo - prescrizioni ora per allora)	euro 92,00

Gli importi individuati si basano su criteri omogenei che valorizzano l'effettivo costo delle risorse necessarie agli enti appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente per garantire le varie attività di prescrizione e asseverazione.

Si precisa che, nel caso in cui l'ente rediga sia la prescrizione che l'asseverazione tecnica, i relativi importi vanno sommati.

Gli importi ivi definiti non possono, comunque, essere superiori ad una percentuale della somma, pari a un quarto del massimo dell'amenda stabilita per la contravvenzione commessa, che il contravventore deve pagare in sede amministrativa ai fini dell'estinzione del reato, in base a quanto indicato dall'art. 318-quater, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale percentuale è stabilita nel 10 per cento nel caso di redazione, da parte dell'ente, sia della prescrizione che dell'asseverazione tecnica e nel 7 per cento nel caso di sola asseverazione tecnica, di sola prescrizione o di sola ammissione a pagamento per condotta esaurita e adempimento spontaneo (prescrizioni ora per allora).



Le medesime percentuali si utilizzano anche per quantificare gli importi per le attività previste dall'art. 318-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, condotte dagli enti non appartenenti al Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

**26A00675**

DECRETO 24 dicembre 2025.

**Criteri per il riparto del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate.**

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

Viste le disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché quelle correttive, integrative e di attuazione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che ha abrogato, a partire dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria», relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, nonché all'assegnazione dei finanziamenti recati da qualunque altra disposizione di legge statale di settore;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e), f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

Visto l'art. 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto l'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che introduce il comma 2-bis all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale, all'art. 2, commi 1 e 2, è stato ridenominato il «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica» e ne sono stati definiti nuovi compiti e funzioni;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, in base al quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante «Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 128», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 286 del 7 dicembre 2023, ed in particolare, l'art. 2, «Disposizioni transitorie e finali»;

Vista la direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2025, approvata con decreto ministeriale n. 65 del 7 marzo 2025, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 31 marzo 2025 al n. 1209;

Vista la direttiva dipartimentale approvata con decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) n. 93 del 7 aprile 2025, con cui è stata delegata la gestione delle risorse finanziarie, nell'ambito di alcuni programmi di spesa, delle azioni, dei capitoli e dei piani gestionali ai direttori generali del DiSS;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 maggio 2025, concernente il conferimento dell'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque al dott. Giuseppe Travìa, registrato dalla Corte dei conti in data 29 maggio 2025 al n. 1712;



Vista la direttiva di III livello della Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque per l'anno 2025 approvata con decreto direttoriale n. 149 del 4 giugno 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, recante «Norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;

Visto il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua;

Considerato, quindi, che, ai sensi del richiamato art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le risorse di cui al presente decreto non sono trasferite alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerata la necessità di avviare la predisposizione delle procedure connesse alla programmazione degli interventi finalizzati a favorire il riuso delle acque affinate;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra»;

Visti l'art. 7, comma 6, del decreto-legge n. 133 del 2014 e l'art. 23, comma 7, lettera m), del decreto legislativo n. 47 del 2020 che hanno autorizzato l'istituzione del capitolo 7648 PG 01;

Visto l'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 11 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, in materia di destinazione di una quota almeno pari al 40 per cento dei programmi di spesa in conto capitale al Mezzogiorno;

Visto il decreto n. 381 del 30 ottobre 2024, ammesso alla registrazione presso la Corte dei conti il 9 dicembre 2024 al n. 4287, con il quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze, ha ripartito i proventi delle aste di competenza dell'anno 2023 disponibili in relazione alle procedure stabilite dall'art. 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, unitamente agli interessi maturati, pari a euro 3.546.464.276,59;

Vista la nota prot. n. 237142 del 23 dicembre 2024 con il quale il Dipartimento energia ha fornito elementi

utili alla riassegnazione delle risorse del predetto decreto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Considerato che, a seguito del predetto decreto del 30 ottobre 2024, n. 381, sono stati riassegnati nello stato di previsione di questo Ministero euro 60.000.000,00 sul capitolo 7648 «spese per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque» - PG1 «fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque» Missione 18 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 12 «Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico» - Azione 2 «Interventi per l'uso efficiente delle risorse idriche, per la tutela quali-quantitativa delle acque e per il servizio idrico integrato» - Cdr 13, così ripartiti:

esercizio finanziario 2025: euro 12.000.000,00;

esercizio finanziario 2026: euro 24.000.000,00;

esercizio finanziario 2027: euro 24.000.000,00;

Vista la nota prot. n. 149574 del 6 agosto 2025 con la quale il Dipartimento sviluppo sostenibile ha proposto al competente Ufficio centrale di bilancio di modificare la denominazione del piano gestionale 01 del capitolo 7648 da «Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque» a «Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate» al fine di rendere la denominazione del Piano gestionale più rispondente alla natura degli interventi che verranno finanziati;

Decreta:

Art. 1.

*Riparto del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate*

1. Il presente decreto definisce i criteri per il riparto del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate, con l'intento specifico di incentivare le misure in grado di favorire il riuso delle acque reflue, che rientra nella definizione di servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 141, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'ammontare delle risorse è riportato nell'art. 2, comma 2 e i relativi criteri di riparto nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Gli enti beneficiari delle risorse sono le regioni.

2. Per consentire una programmazione di interventi pluriennale di valenza significativa, le risorse di cui all'art. 2, comma 1, sono ripartite tra le regioni per annualità secondo le quote di cui all'allegato 1.

3. Le regioni, sulla base delle specifiche che saranno fornite successivamente al presente decreto dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avviano la



raccolta delle proposte di intervento pervenute dai gestori del servizio idrico integrato, eseguono la fase istruttoria e stipulano uno o più accordi di programma con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Per ciascuno intervento sono individuati il relativo Codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma, il soggetto attuatore ed eventuali risorse aggiuntive.

4. Negli accordi di cui al comma 3 sono definite le necessarie specifiche, anche tecniche, e individuate le risorse da trasferire in relazione a ciascun intervento.

5. Entro dieci giorni dalla stipula degli accordi di cui al comma 3, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, per ciascuna regione, all'invio dei predetti accordi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

6. Le eventuali risorse, messe a disposizione per ciascuna regione secondo la tabella di riparto di cui all'allegato 1, che, entro l'anno di riferimento, non confluiscono nella programmazione di interventi e, dunque, nella stipula dei relativi accordi di cui al comma 3, sono ripartite, secondo le annualità di finanziamento, tra le restanti regioni, secondo i coefficienti di riparto di cui al comma 1 rideterminati non considerando la regione interessata o le regioni interessate.

## Art. 2.

### *Fonti di finanziamento*

1. Il programma di interventi è finanziato a valere sulle risorse del Fondo per il finanziamento di interventi nel settore della depurazione delle acque e del riuso delle acque affinate, allocate sul capitolo 7648, piano gestionale 01 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a seguito del decreto interministeriale n. 381 del 30 ottobre 2024 che ha ripartito i proventi delle aste di competenza dell'anno 2023 disponibili in relazione alle procedure stabilite dall'art. 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

2. La dotazione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 60 milioni di euro, di cui 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

3. Per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 2, gli enti beneficiari possono avvalersi di altre fonti di finanziamento disponibili a titolo di cofinanziamento. Tali fonti devono essere indicate negli accordi di cui all'art. 1, comma 3. Eventuali variazioni del quadro finanziario di progetto sono consentite purché opportunamente motivate, nel rispetto del contributo massimo, come da allegato 1, destinato ad ogni singola regione per ciascuna annualità, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, previo rilascio dell'autorizzazione da parte della Direzione generale USSA del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

4. L'impiego delle risorse economiche di cui al comma 2 è monitorato dagli enti beneficiari attraverso la Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante i codici identificativi dell'opera (CUP) e, ove applicabile, della gara (CIG) ai quali ogni intervento deve essere associato.

## Art. 3.

### *Disposizioni finali*

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2025

*Il Ministro: PICHETTO FRATIN*

*Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg. n. 207*

## ALLEGATO 1

**CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI NEL SETTORE DELLA DEPURAZIONE DELLE ACQUE E DEL RIUSO DELLE ACQUE AFFINATE E SUDDIVISIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE SECONDO LA PROGRAMMAZIONE 2025-2027.**

L'art. 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 e successivamente modificato dall'art. 11 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, assegna al Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il compito di curare l'applicazione del «principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive» in alcune aree del Mezzogiorno.

La norma stabilisce che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, in assenza di criteri di riparto/indicatori di attribuzione già individuati alla data dell'8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60) ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante, sia disposto in modo da destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia una quota di risorse «non inferiore al 40% delle risorse allocabili» - cd. Clausola del «40%» (ex «34%»).

Il riparto tiene conto, altresì, della superficie territoriale con peso del 35% e della popolazione residente con peso del 65% di ogni regione, sulla base dei valori indicati nell'ultimo censimento ISTAT disponibile (2024).

I fondi stanziati sono 12 milioni di euro per l'anno 2025, 24 milioni di euro per l'anno 2026 e 24 milioni di euro per l'anno 2027. I fondi, ripartiti per regione, per ciascuno dei tre anni di programmazione, sono riportati in tabella 1.



Regione	Popolazione residente		Superficie territoriale		Valori parziali	
	Popolazione residente ISTAT (2024) (n.)	% popolazione sul totale della macro-area	Superficie ISTAT (2024) (ha)	% superficie sul totale della macro-area	Popolazione peso 65%	Superficie peso 35%
Abruzzo	1.269.571,00	6,42%	1.083.171,58	8,75%	4,17%	3,06%
Basilicata	533.233,00	2,70%	1.007.317,68	8,14%	1,75%	2,85%
Calabria	1.838.568,00	9,29%	1.521.929,85	12,30%	6,04%	4,30%
Campania	5.593.906,00	28,28%	1.367.569,29	11,05%	18,38%	3,87%
Molise	289.224,00	1,46%	446.056,30	3,60%	0,95%	1,26%
Puglia	3.890.661,00	19,67%	1.954.264,69	15,79%	12,78%	5,53%
Sardegna	1.570.453,00	7,94%	2.410.853,67	19,48%	5,16%	6,82%
Sicilia	4.797.359,00	24,25%	2.583.528,01	20,88%	15,76%	7,31%
<b>Sud</b>	<b>19.782.975,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.374.691,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,00%</b>	<b>35,00%</b>
Emilia-Romagna	4.451.938,00	11,68%	2.250.181,36	13,66%	7,59%	4,78%
Friuli-Venezia Giulia	1.194.616,00	3,14%	793.329,59	4,82%	2,04%	1,69%
Lazio	5.714.745,00	15,00%	1.723.933,87	10,46%	9,75%	3,66%
Liguria	1.509.140,00	3,96%	541.761,65	3,29%	2,57%	1,15%
Lombardia	10.012.054,00	26,27%	2.386.309,19	14,48%	17,08%	5,07%
Marche	1.482.746,00	3,89%	934.601,94	5,67%	2,53%	1,99%
Piemonte	4.251.623,00	11,16%	2.538.672,80	15,41%	7,25%	5,39%
Toscana	3.660.530,00	9,61%	2.298.977,53	13,95%	6,24%	4,88%
Umbria	853.068,00	2,24%	846.420,26	5,14%	1,46%	1,80%
Valle d'Aosta	122.877,00	0,32%	326.084,26	1,98%	0,21%	0,69%
Veneto	4.852.216,00	12,73%	1.835.522,93	11,14%	8,28%	3,90%
<b>Centro-Nord</b>	<b>38.105.553,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16.475.795,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,00%</b>	<b>35,00%</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>57.888.528,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28.850.486,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>65,00%</b>	<b>35,00%</b>




TABELLA 1

Regione	Coefficients di riparto	Suddivisione delle risorse economiche			
		2025	2026	2027	totale
Abruzzo	7,23%	347.278 €	694.556,39 €	694.556,39 €	1.736.391 €
Basilicata	4,60%	220.851 €	441.702,65 €	441.702,65 €	1.104.257 €
Calabria	10,35%	496.582 €	993.163,47 €	993.163,47 €	2.482.909 €
Campania	22,25%	1.067.885 €	2.135.770,16 €	2.135.770,16 €	5.339.425 €
Molise	2,21%	106.171 €	212.341,89 €	212.341,89 €	530.855 €
Puglia	18,31%	878.914 €	1.757.828,64 €	1.757.828,64 €	4.394.572 €
Sardegna	11,98%	574.978 €	1.149.956,21 €	1.149.956,21 €	2.874.891 €
Sicilia	23,07%	1.107.340 €	2.214.680,59 €	2.214.680,59 €	5.536.701 €
<b>Sud</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.800.000 €</b>	<b>9.600.000 €</b>	<b>9.600.000 €</b>	<b>24.000.000 €</b>
Emilia-Romagna	12,37%	890.941 €	1.781.882,95 €	1.781.882,95 €	4.454.707 €
Friuli-Venezia Giulia	3,72%	268.060 €	536.119,83 €	536.119,83 €	1.340.300 €
Lazio	13,41%	965.545 €	1.931.089,80 €	1.931.089,80 €	4.827.725 €
Liguria	3,73%	268.211 €	536.422,00 €	536.422,00 €	1.341.055 €
Lombardia	22,15%	1.594.638 €	3.189.275,60 €	3.189.275,60 €	7.973.189 €
Marche	4,51%	325.055 €	650.109,88 €	650.109,88 €	1.625.275 €
Piemonte	12,65%	910.465 €	1.820.929,36 €	1.820.929,36 €	4.552.323 €
Toscana	11,13%	801.207 €	1.602.413,55 €	1.602.413,55 €	4.006.034 €
Umbria	3,25%	234.232 €	468.464,81 €	468.464,81 €	1.171.162 €
Valle d'Aosta	0,90%	64.966 €	129.932,95 €	129.932,95 €	324.832 €
Veneto	12,18%	876.680 €	1.753.359,26 €	1.753.359,26 €	4.383.398 €
<b>Centro-Nord</b>	<b>100,00%</b>	<b>7.200.000 €</b>	<b>14.400.000 €</b>	<b>14.400.000 €</b>	<b>36.000.000 €</b>
<b>TOTALE NAZIONALE</b>	<b>100,00%</b>	<b>12.000.000 €</b>	<b>24.000.000,00 €</b>	<b>24.000.000,00 €</b>	<b>60.000.000 €</b>

26A00672

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 dicembre 2025.

Modifica del decreto 11 ottobre 2022, relativo all'individuazione degli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale come animali da compagnia.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA


Visto l'art. 13 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della

convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» e, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» e, in particolare, gli articoli 4, comma 6, e 17, comma 1;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 19 aprile 1996, recante «Elenco delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 1996, n. 232, integrato con decreto del Ministro dell'ambiente 26 aprile 2001 recante «Modifi-



che dell'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996, in materia di animali pericolosi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 2001, n. 111;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga tali atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»);

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo che dispone il divieto di importare, detenere, commerciare e riprodurre esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e individui di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo medesimo che, in deroga al predetto art. 3, comma 1, dispone che la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo i principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, tra quelle elencate nell'allegato I del regolamento (UE) 2016/429;

Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero della transizione ecologica 11 ottobre 2022 con cui, in attuazione della predetta normativa, sono stati individuati gli animali di specie selvatiche ed esotiche prelevate dal loro ambiente naturale come animali da compagnia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 ottobre 2022, n. 252;

Prezzo attuale che l'art. 2, comma 2, del decreto 11 ottobre 2022, prevede che l'elenco delle specie animali, di cui all'allegato 1 del decreto medesimo, è aggiornato con cadenza almeno quinquennale;

Vista la nota prot. 40175 del 17 luglio 2024 con cui l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha trasmesso gli esiti della valutazione effettuata su ogni specie proposta dall'Associazione italiana piccoli animali (AIPA) per l'inserimento nell'elenco di cui al decreto 11 ottobre 2022;

Considerato che l'ISPRA ha effettuato la predetta valutazione sulla base dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 11 ottobre 2022 considerando la probabilità di impatto sulla biodiversità, ma anche la probabilità di stabilizzazione delle specie sul territorio nazionale, indicando anche l'eventuale rischio associato per la salute umana;

Considerato altresì che l'ISPRA ha suggerito di valutare, per l'inclusione nella lista di animali da compagnia di cui al decreto 11 ottobre 2022, tutte le specie con probabilità di impatto sulla biodiversità pari a 1 (in analogia a quanto già predisposto nel 2022) e le specie con probabilità di impatto sulla biodiversità pari a 2, ma con ridotta probabilità di stabilizzazione (valori pari a 1 e 2) e di escludere, indipendentemente dalla probabilità di impatto sulla biodiversità in areale di alloctonia, le specie *Pteropodon kauderni*, *Carinotetraodon travancoricus*, *Farlowella acus*, *Sewellia lineolata*, *Peckoltia compta*, *Sundadanio axelrodi*, in quanto tutte ricadenti nelle categorie di minaccia di estinzione *endangered* (EN) e *vulnerable* (VU), ai sensi dei criteri Red List IUCN e le specie *Lactoria cornuta*, *Siganus (lo) vulpinus* e *Siganus (lo) uspi* per l'eventuale rischio associato per la salute umana;

Vista la nota prot. n. 91824 del 15 maggio 2025 con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione generale tutela della biodiversità e del mare ha condiviso quanto indicato da ISPRA nella nota del 17 luglio 2024 sopra citata;


Ritenuto di individuare le specie da inserire nell'allegato 1 al decreto 11 ottobre 2022 sulla base delle valutazioni effettuate da ISPRA, condivise dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini dell'aggiornamento dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

#### Oggetto e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero della transizione ecologica 11 ottobre 2022, che stabilisce che l'elenco delle specie selvatiche ed esotiche i cui esemplari possono essere prelevati dal loro ambiente naturale




come animali da compagnia è aggiornato con cadenza almeno quinquennale, l'elenco di cui all'allegato 1 al decreto 11 ottobre 2022 è sostituito dal seguente:

## Allegato 1

Nome scientifico	Nome comune/sinonimo/ Note
1. <i>Proterorhinus semilunaris</i>	<i>Western tubenose goby</i>
2. <i>Chromodoris quadricolor</i>	<i>Nudibranchio pigiama</i>
3. <i>Acanthurus chirurgus</i>	<i>Doctorfish</i>
4. <i>Acanthurus coeruleus</i>	<i>Blue tang surgeonfish</i>
5. <i>Pomacanthus maculosus</i>	<i>Yellowbar angelfish</i>
6. <i>Zebrasoma xanthurum</i>	<i>Yellowtail tang</i>
7. <i>Dario dario</i>	<i>Dario scarlatto</i>
8. <i>Corydoras venezuela black</i>	<i>Coridoras nero (Corydora aeneus melanistico)</i>
9. <i>Pangio kuhlii</i>	
10. <i>Gobiodon okinawae</i>	
11. <i>Nemateleotris magnifica</i>	
12. <i>Gomphosus caeruleus</i>	
13. <i>Halichoeres marginatus</i>	
14. <i>Halichoeres nebulosus</i>	
15. <i>Centropyge bicolor</i>	
16. <i>Centropyge bispinosus</i>	
17. <i>Centropyge eiblii</i>	
18. <i>Pomacanthus annularis</i>	
19. <i>Brachygobius doriae</i>	<i>Pesce ape</i>
20. <i>Salarias ramosus</i>	
21. <i>Synchiropus marmoratus</i>	
22. <i>Amblyeleotris guttata</i>	
23. <i>Amblygobius (koumansetta) rainfordi</i>	
24. <i>Amblygobius phalaena</i>	
25. <i>Cryptocentrus cinctus</i>	

26. <i>Pseudocheilinus hexataenia</i>	
27. <i>Centropyge fisheri</i>	<i>Centropyge flavicauda</i>
28. <i>Pomacanthus chrysurus</i>	
29. <i>Amphiprion akallopisos</i>	
30. <i>Corydoras arcuatus</i>	
31. <i>Pterophyllum altum</i>	<i>Pesce angelo altum - Scalare altum - altum</i>
32. <i>Sympodus aequifasciatus</i>	<i>Discus</i>
33. <i>Pseudacanthicus leopardus</i>	<i>Pesce vela leopardo, pleco leopardo</i>
34. <i>Halichoeres chrysus</i>	
35. <i>Centropyge loriculus</i>	
36. <i>Corydoras schwartzi</i>	
37. <i>Leporacanthicus galaxias</i>	<i>Galaxypleco</i>
38. <i>Panaque suttonorum</i>	<i>Pleco venezuelano occhi azzurri Panaque Suttoni</i>
39. <i>Cirrhilabrus exquisitus</i>	
40. <i>Cirrhilabrus filamentosus</i>	
41. <i>Cirrhilabrus solorensis</i>	
42. <i>Cirrhilabrus temminckii</i>	
43. <i>Halichoeres trispilos</i>	
44. <i>Macropharyngodon meleagris</i>	
45. <i>Paracheilinus carpenteri</i>	
46. <i>Paracheilinus filamentosus</i>	
47. <i>Acreichthys tomentosus</i>	
48. <i>Centropyge acanthops</i>	
49. <i>Centropyge heraldi</i>	
50. <i>Pomacanthus navarchus</i>	
51. <i>Pictichromis paccagnellorum</i>	<i>Pseudochromis paccagnellae</i>
52. <i>Chrysiptera cyanea</i>	



53. <i>Chrysiptera parasema</i>	
54. <i>Chrysiptera springeri</i>	
55. <i>Amphiprion allardi</i>	
56. <i>Amphiprion polymnus</i>	
57. <i>Amphiprion biaculeatus</i>	<i>Premnas epigramma</i>
58. <i>Pseudanthias pleurotaenia</i>	
59. <i>Ecsenius stigmatura</i>	
60. <i>Centropyge ferrugatus(a)</i>	
61. <i>Chrysiptera talboti</i>	
62. <i>Amphiprion chrysogaster</i>	
63. <i>Siganus (lo) magnificus</i>	
64. <i>Crossocheilus siamensis</i>	
65. <i>Macrotocinclus affinis</i>	
66. <i>Panaque nigrolineatus</i>	
67. <i>Trichopsis pumila</i>	<i>Gourami pigmeo, Gourami gracilante nano</i>
68. <i>Synchiropus splendidus</i>	<i>Pterosynchiropus splendidus</i>
69. <i>Boraras Brigitteae</i>	<i>Mosquito rasbora</i>
70. <i>Gastromyzon ctenocephalus</i>	<i>Pesce ventosa</i>
71. <i>Neosynchiropus ocellatus</i>	(Neo) <i>Synchiropus ocellatus</i>

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2025

*Il Ministro della salute*  
SCHILLACI

*Il Ministro dell'ambiente  
e della sicurezza energetica*  
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2026  
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 54

26A00679

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI  
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 19 gennaio 2026.

**Semplificazione e velocizzazione delle misure di ricostruzione pubblica correlate al Piano speciale di ricostruzione.**  
(Ordinanza n. 57/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI  
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 4 maggio 2023, 23 maggio 2023 e 25 maggio 2023, per le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri di dichiarazione dello stato di emergenza del 21 settembre 2024 e 29 ottobre 2024, per la Regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile» e, in particolare:

l'art. 20-bis, commi 1 e 2, secondo cui le misure di ricostruzione pubblica si applicano ai territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ricompresi nell'allegato 1 al medesimo decreto-legge, nonché a quel-



li delle tre regioni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché, limitatamente alla Regione Emilia-Romagna, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024;

l'art. 20-*bis*, comma 1-*bis*, che stabilisce che a decorrere dal 15 maggio 2025, tutte le disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e privata «si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, comma 2, lettere *a*, *b* e *c*), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice»;

l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *b*), che stabilisce che il Commissario straordinario «definisce, con una o più ordinanze, la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione, privata e pubblica, di cui agli articoli 20-*sexies* e 20-*octies*, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui alla lettera *e*), ovvero nelle contabilità speciali di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4-*bis*»;

l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c*), in base al quale il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali appositamente istituite e anche avvalendosi dei Presidenti delle regioni interessate, nella qualità di *sub-commissari*, in relazione ai territori di rispettiva competenza, al punto 1), «ai fini di quanto previsto dall'art. 20-*octies*, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate» e, al punto 3), «coordina la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'art. 20-*bis*, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo»;

l'art. 20-*ter*, comma 9, secondo cui il Commissario straordinario, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei Presidenti delle regioni interessate in qualità di *sub-commissari*, i quali provvedono, nei territori di rispettiva competenza, al coordinamento, al monitoraggio e alla gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-*octies* e 20-*novies*, anche al fine di garantire la completa integrazione con la programmazione ordinaria e straordinaria di risorse, nel quadro di quanto previsto dalle apposite ordinanze commissariali;

l'art. 20-*quinquies*, che istituisce il Fondo per la ricostruzione nei territori di cui all'art. 20-*bis* delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per un importo complessivo di 2.500 milioni di euro assegnato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e che al comma 4, prevede che, anche le risorse derivanti

dalle erogazioni liberali destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui all'art. 20-*bis*, confluiscono sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

l'art. 20-*octies* che, al comma 2, come modificato dal richiamato decreto-legge n. 65/2025 che, tra l'altro, ha superato la precedente impostazione in materia di ricostruzione pubblica in base alla quale, accanto all'avvio dell'individuazione e attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, prevedeva la predisposizione ed attuazione di una serie di «piani speciali» articolati secondo le diverse tipologie di interventi di ricostruzione pubblica, riconducendo l'attività del Commissario straordinario alla sola individuazione e attuazione dei richiamati interventi urgenti di ricostruzione pubblica, di tutte le tipologie previste, oggi definisce quale «Piano speciale di ricostruzione» l'insieme degli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20-*bis* e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-*bis*, anche finalizzati alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali e per i quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi, e finanziati nei limiti delle risorse stanziate allo scopo;


l'art. 20-*octies*, comma 4, che dispone che sono parte integrante del «Piano speciale di ricostruzione» la disciplina derogatoria utilizzabile e le procedure per la richiesta ed erogazione delle risorse finanziarie;

l'art. 20-*novies* che individua i soggetti attuatori del «Piano speciale di ricostruzione» e disciplina i rapporti intercorrenti tra essi e il Commissario straordinario;

l'art. 20-*novies.1* che ha previsto l'attuazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate, disciplinandone le modalità di predisposizione e rendendo disponibili, allo scopo le necessarie risorse finanziarie, quantificate in complessivi euro 1.000 milioni da ripartire nelle annualità dal 2027 al 2038, affidandone il coordinamento dell'esecuzione ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella loro qualità di Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

l'art. 20-*decies*, che prevede l'approvazione di un piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali definendone anche gli scopi e i contenuti, nell'ambito delle risorse stanziate per gli interventi di ricostruzione pubblica;

Vista la decisione (UE) 2024/2772 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia in relazione a sei catastrofi naturali verificatesi nel 2023, che ha assegnato all'Italia euro 378.833.540,00 per le alluvioni occorse in Emilia-Romagna nel mese di maggio 2023, di cui 328.827.512,72 confluiti nella contabilità speciale del Commissario straordinario;



Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 65/2025, che destina agli interventi di ricostruzione pubblica nei territori di cui all'art. 20-bis, comma 1-bis, del decreto-legge n. 61/2023, un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, assegnato alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

Dato atto che sono confluente, sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, erogazioni liberali, da utilizzarsi per gli interventi di ricostruzione pubblica, per un importo pari ad euro 6.123.241,66 senza vincolo di destinazione (al netto dell'importo di euro 17.023,20 erogato in relazione ad esigenze *extra*), e per un importo pari ad euro 1.984.555,00 con vincolo di destinazione, per un importo complessivo di euro 8.107.796,66;

Dato atto che con la determinazione n. 106 del 21 maggio 2024 del Commissario straordinario è stato adottato il piano distributivo delle donazioni, senza vincolo di destinazione, per un importo complessivo di euro 6.099.197,56;

Dato atto che le erogazioni liberali per un importo di euro 1.984.555,00 sono vincolate per volontà dei soggetti donanti ai seguenti interventi:

euro 824.555,00 - rispristino e ristrutturazione della Scuola dell'infanzia «Camerini-Tassinari», ubicata nel Comune di Castel Bolognese (RA) - nota prot. n. 1151 del 15 novembre 2023 e successiva accettazione del Commissario con nota prot. n. 1393 del 1° dicembre 2023;

euro 370.000,00 - rispristino della Scuola secondaria di I grado «G. Ungaretti», ubicata nel Comune di Solarolo (RA) - nota prot. n. 1414 del 23 novembre 2023 e successiva accettazione del Commissario con nota prot. n. 1510 del 13 dicembre 2023;

euro 790.000,00 - ricostruzione del ponte in località Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana - nota prot. n. 85 del 23 agosto 2023 e successiva accettazione del Commissario con determina prot. rep. DE1 n. 66 del 29 marzo 2024;

Dato atto altresì, degli ulteriori accordi sottoscritti fra il Commissario straordinario, gli enti beneficiari interessati e i soggetti donanti, relativi a erogazioni liberali vincolate che confluiranno sulla contabilità speciale del Commissario solo a seguito della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per le finalità indicate come di seguito:

Fondazione Cassa depositi e prestiti importo massimo euro 137.365,40 destinato alla ricostruzione del Ponte in località Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana, proposta fondazione prot. n. 1764 del 3 maggio 2024, e accettazione delle parti coinvolte prot. n. 1879 del 9 maggio 2024;

Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell'Emilia-Romagna importo massimo euro 200.000,00 destinati alla ricostruzione del Ponte in località Ca' Stronchino nel Comune di Modigliana, accettazione del Commissario con determina prot. rep. DE1 n. 65 del 29 marzo 2024;

Fondazione Cassa depositi e prestiti importo massimo euro 362.634,60 destinati al recupero, ristrutturazione e restauro del patrimonio librario, archivistico e infrastrutturale della Biblioteca comunale Fabrizio Trisi


ubicata nel Comune di Lugo, nota proposta fondazione prot. n. 998 del 27 marzo 2024, n. 1077 del 2 aprile 2024 e accettazione del Commissario prot. n. 1107 del 3 aprile 2024;

Dato atto che, in forza delle richiamate modifiche normative apportate al comma 2 dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023, dal decreto-legge n. 65/2025, le attività propedeutiche all'adozione dei piani speciali di ricostruzione settoriali originariamente previsti dalla previgente normativa, ivi compresa la determinazione del Commissario straordinario del 24 aprile 2024 con la quale era stata adottata la versione preliminare del piano speciale degli interventi sulle situazioni di dissesto idrogeologico, ai sensi del previgente art. 20-octies, comma 2, lettera *c*), ora abrogato, risultano superate e che, pertanto, al di fuori del nuovo «Piano speciale di ricostruzione» composto dall'insieme degli interventi urgenti individuati ed approvati con ordinanze commissariali, e fermo restando quanto previsto dal richiamato art. 20-novies.1 del medesimo decreto-legge n. 61/2023, le attività di panificazione territoriale ordinaria, sotto i diversi profili, rientrano e permangono nel perimetro di responsabilità delle autorità e delle amministrazioni statali e territoriali all'uopo individuati dalle normative di settore vigenti, esulando dall'ambito di competenza della gestione commissoriale;

Viste le ordinanze commissariali nn. 1, 2 e 3, registrate dalla Corte dei conti in data 22 agosto 2023, ai fogli nn. 2342, 2343 e 2344, con le quali il Commissario straordinario *pro tempore* ha provveduto, ai sensi dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88, non convertito in legge e integralmente confluito nel richiamato decreto-legge n. 61/2023, all'individuazione e nomina a *sub-commissari* dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 88/2023, poi trasfuso nell'art. 20-ter, comma 7, del decreto-legge n. 61/2023, volte, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;

Vista l'ordinanza commissariale n. 30, registrata alla Corte dei conti in data 24 luglio 2024 al foglio n. 2085, con la quale il Commissario straordinario *pro tempore*, in prosecuzione della precedente nomina contenuta nella richiamata ordinanza commissariale n. 1/2023, ha provveduto alla nomina a *sub-commissario* della vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, relativamente al territorio di propria competenza, in sostituzione del Presidente della medesima regione, nel frattempo risultato eletto al Parlamento europeo;

Viste le ordinanze commissariali nn. 40, 41 e 42, registrate dalla Corte dei conti in data 26 febbraio 2025, ai fogli nn. 525, 526 e 527, con le quali lo scrivente Commissario straordinario ha provveduto, ai sensi del novellato art. 20-ter, comma 9, all'epoca vigente, del decreto-legge n. 61/2023, al conferimento di funzioni ai *sub-commissari* - Presidenti delle Regioni Toscana, Marche ed Emilia-Romagna, relativamente ai territori di rispettiva competenza, con il compito, tra l'altro, di coadiuvarlo nello svolgimento delle attività di cui all'art. 20-ter, comma 7,



del decreto-legge n. 61/2023, volte, con specifico riguardo alla riconoscizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità;

Viste le ordinanze commissariali finalizzate a regolare i processi di ricostruzione pubblica, individuando i relativi interventi urgenti, via via adottate dal Commissario straordinario *pro tempore* ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61/2023 e, in particolare:

l'ordinanza commissariale n. 6, registrata dalla Corte dei conti in data 31 agosto 2023 al foglio n. 2379, in materia di finanziamento degli interventi di somma urgenza da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna e Marche;

l'ordinanza commissariale n. 8, registrata dalla Corte dei conti in data 10 ottobre 2023 al foglio n. 2679, in materia di finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna;

l'ordinanza commissariale n. 12, registrata dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2862, in materia di finanziamento del Piano degli interventi urgenti di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Toscana e della Regione Marche;

l'ordinanza commissariale n. 13, registrata dalla Corte dei conti in data 6 novembre 2023 al foglio n. 2861, recante le modalità di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

l'ordinanza commissariale n. 15, recante le modalità di finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023;

l'ordinanza commissariale n. 16, registrata dalla Corte dei conti in data 27 dicembre 2023 al foglio n. 3368, recante le modalità di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e sociosanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia;

l'ordinanza commissariale n. 17, registrata dalla Corte dei conti in data 1° febbraio 2024 al foglio n. 290, recante le modalità per la più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni, ai sensi dell'art. 20-*decies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

l'ordinanza commissariale n. 19, registrata dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2024 al foglio n. 172, recante le modalità di finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», nei territori della Regione Emilia-Romagna e della Regione Marche;

l'ordinanza commissariale n. 24, registrata dalla Corte dei conti in data 19 aprile 2024 al foglio n. 1199, recante le modalità di finanziamento del Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive;

l'ordinanza commissariale n. 26, registrata dalla Corte dei conti in data 8 luglio 2024 al foglio n. 1943, recante il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della rete di servizi essenziali;

l'ordinanza commissariale n. 28, registrata dalla Corte dei conti in data 22 luglio 2024 al foglio n. 2048, recante il finanziamento di ulteriori interventi in regime di somma urgenza eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza;

l'ordinanza commissariale n. 32, registrata dalla Corte dei conti in data 2 settembre 2024 al foglio n. 2369, recante il Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei beni immobili di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

l'ordinanza commissariale n. 33, registrata dalla Corte dei conti in data 27 settembre 2024 al foglio n. 2554, recante ulteriori interventi urgenti di ricostruzione;

le ordinanze commissariali n. 35, registrata dalla Corte dei conti in data 30 settembre 2024 al foglio n. 2560, e in data 13 novembre 2024, al foglio n. 2888, relativa alla disciplina delle modalità di attuazione e rendicontazione degli interventi nell'ambito dell'investimento M2C4-I2.1a del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Viste le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente Commissario straordinario, in prosecuzione delle attività avviate con le precedenti ordinanze, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica, anch'esse adottate ai sensi delle citate disposizioni del decreto-legge n. 61 del 2023, e, in particolare:


l'ordinanza commissariale n. 43, registrata dalla Corte dei conti in data 6 marzo 2025 al foglio n. 599, recante la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione per urgenti necessità delle Regioni Toscana e Marche;

l'ordinanza commissariale n. 45, registrata dalla Corte dei conti in data 16 giugno 2026 al foglio n. 1623, recante la rimodulazione e il finanziamento di ulteriori interventi urgenti e di somma urgenza;

Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati sulla base dei quadri esigenziali trasmessi dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e dell'attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi di cui trattasi e del ricorrere di tutti i presupposti normativi che ne legittimavano l'esecuzione, ad eccezione di quelli da realizzare con le procedure di somma urgenza di cui alle ordinanze commissariali n. 6/2023, n. 19/2024 e n. 28/2024, per i quali la sussistenza dei citati presupposti è rimessa ai soggetti attuatori dei singoli interventi, nell'ambito delle attività volte all'ottenimento dei previsti contributi finanziari;

Viste le ordinanze commissariali con le quali lo scrivente Commissario straordinario, sulla base delle modifiche apportate alla normativa di riferimento con il citato decreto-legge n. 65 del 7 maggio 2025, ha provveduto all'individuazione di ulteriori interventi urgenti di ricostruzione pubblica e, in particolare:

l'ordinanza commissariale n. 47, registrata dalla Corte dei conti in data 30 giugno 2025 al foglio n. 1762,



recante le rimodulazioni degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione pubblica;

l'ordinanza commissariale n. 48, registrata dalla Corte dei conti in data 26 giugno 2025 al foglio n. 1757, recante la rimodulazione e integrazione degli interventi riconducibili alla misura M2C4-I2.1a del PNRR;

l'ordinanza commissariale n. 56, registrata dalla Corte dei conti in data 15 gennaio 2026 con il n. 161, recante «Approvazione della strategia di intervento per il nucleo abitato della frazione di Traversara in Comune di Bagnacavallo»;

Dato atto che gli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui alle suindicate ordinanze commissariali sono stati individuati, tra l'altro, in conformità a quanto previsto dal novellato art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 che prevede che il Commissario straordinario approva i citati interventi «sulla base delle valutazioni di priorità che i *sub-commissari territorialmente interessati* formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi» di cui al comma 1 del medesimo articolo, in base al quale vengono concessi contributi «per interventi urgenti di ricostruzione ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-bis», ivi compresi anche quelli destinati alle suindicate attività qualora «finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali [e] per le quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi», anche tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti;

Considerato che i territori in rassegna, di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61/2023, così come novellato dal decreto-legge n. 65/2025, sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

Dato atto che, per quanto sopra, le risorse stanziate per interventi di ricostruzione pubblica ammontano a complessivi euro 2.928.827.512,72 (di cui euro 2.500.000.000,00 stanziati con il decreto-legge n. 61/2023, euro 328.827.512,72 provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, euro 100.000.000,00 stanziati con il decreto-legge n. 65/2025) oltre euro 8.107.796,66 relativi alle erogazioni liberali con e senza vincolo di destinazione confluente nella contabilità speciale del Commissario straordinario ed ulteriori euro 700.000,00 riferiti ad altre donazioni vincolate non ancora confluente sulla contabilità speciale del Commissario straordinario;

Dato atto che nei limiti delle risorse stanziate allo scopo sono stati individuati e finanziati con i provvedimenti richiamati gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture ubicati

nei territori di cui all'art. 20-bis e danneggiati in diretta conseguenza degli eventi alluvionali di cui al medesimo art. 20-bis;

Ritenuto di provvedere a consolidare e riepilogare in un unico atto, denominato «Piano speciale di ricostruzione», tutti gli interventi relativi alle opere pubbliche già programmate e finanziate con precedenti ordinanze commissariali, al fine di ottimizzare la gestione, il monitoraggio e la comunicazione delle attività di ricostruzione pubblica in attuazione di quanto previsto dal richiamato art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi gli interventi di ricostruzione pubblica finanziati con le donazioni di cui al piano di riparto definito con determina n. 106/2024;

Ritenuto al fine di delineare un quadro complessivo degli interventi, di inserire nell'ambito dell'elenco di cui al «Piano speciale di ricostruzione» anche gli interventi di cui all'ordinanza n. 17/2024, identificati con il codice GEMA, con cui è stato definito, in accordo all'art. 20-decies del decreto-legge n. 61/2023, nella versione *ratione tempore* vigente, il piano delle attività connesse alla più celere rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, in continuità con gli interventi già realizzati o avviati ai sensi dell'art. 25 del codice della protezione civile;


Ritenuto di dover includere nel «Piano speciale di ricostruzione», al fine di armonizzare il quadro complessivo degli interventi, anche gli interventi finanziati, interamente o in quota parte, con le risorse derivanti dalle erogazioni liberali;

Considerato che il «Piano speciale di ricostruzione» in conformità a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, sulla base delle valutazioni di priorità che i *sub-commissari territorialmente interessati* formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti;

Considerato che il monitoraggio dello stato di attuazione fisico e finanziario degli interventi disciplinati dalle suindicate ordinanze commissariali ha evidenziato criticità procedurali, riferite, in particolare, alla coerenza delle somme richieste a finanziamento, derivanti dalle prime e sommarie valutazione dei quadri esigenziali tecnico-economici effettuate nell'immediatezza degli eventi emergenziali, con gli importi degli interventi ridefiniti ed aggiornati sulla base dello sviluppo delle attività di progettazione;

Ritenuto di dover, pertanto, provvedere, sulla base delle richieste dei soggetti attuatori e delle valutazioni di priorità formulate dai *sub-commissari territorialmente interessati*, a rimodulare gli interventi di cui al «Piano speciale di ricostruzione» su menzionato, al fine di garantire la continuità e l'attuazione degli stessi in relazione alla priorità dei fabbisogni essenziali dei territori e alla necessità di assicurare la massima efficacia ed efficienza dell'azione commissariale;

Ritenuto di provvedere al primo aggiornamento del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) accogliendo le proposte dei *sub-commissari* limitatamente alle



cosiddette «rimodulazioni a saldo zero», che non comportano variazioni nell'importo complessivo delle risorse assegnate a ciascun soggetto beneficiario;

Considerato che il piano per la gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino può essere aggiornato e rimodulato, ai sensi dell'art. 20-decies, commi 12-bis e 12-ter, del decreto-legge n. 61/2023, così come novellato dal decreto-legge n. 65/2025, e che, pertanto, a seguito della ricognizione degli ulteriori fabbisogni effettuata dal Commissario straordinario, con nota protocollo n. 4424 dell'8 agosto 2025, i *sub-commissari*, per i rispettivi ambiti regionali di competenza, hanno riscontrato con le note acquisite al protocollo della struttura ai nn. 5007 del 21 agosto 2025, 7796 del 18 novembre 2025 (Emilia-Romagna), 5787 del 23 settembre 2025 (Toscana) e 6404 del 13 ottobre 2025 (Marche);

Considerato che, è necessaria un'azione coordinata e un quadro di riferimento unitario per garantire la massima efficacia e celerità nel proseguimento degli interventi di ricostruzione pubblica, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e ripristinare le normali condizioni di vita e di lavoro nelle aree colpite;

Ritenuto di dover, pertanto, integrare il programma di interventi di ricostruzione pubblica di cui al «Piano speciale di ricostruzione» con una disciplina derogatoria unitaria e aggiornata, avente efficacia a decorrere dalla pubblicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di dover, altresì, ridefinire le modalità di erogazione dei contributi ai soggetti attuatori degli interventi previsti nel piano, al fine di assicurarne maggiore coerenza ed uniformità, in attuazione a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 6, del decreto-legge n. 61/2023;

Viste le comunicazioni in data 25 settembre 2025, con le quali il Commissario straordinario ha impartito ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella loro qualità di *sub-commissari* specifiche indicazioni in ordine alle attività di rimodulazione e programmazione degli interventi afferenti all'attuazione del «Piano speciale di ricostruzione»;

Preso atto delle proposte di rimodulazione/integrazione degli interventi del «Piano speciale di ricostruzione» trasmesse dai *sub-commissari* territorialmente competenti delle Regioni Emilia-Romagna (prot. nn. 5587 del 17 settembre 2025, 7796 del 18 novembre 2025 e 8456 del 4 dicembre 2025) Marche (prot. n. 5536 del 16 settembre 2025) e Toscana (prot. nn. 5510 del 15 settembre 2025, 5739 del 23 settembre 2025 e 7418 del 7 novembre 2025), in ragione delle rispettive valutazioni di priorità e in conformità a quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 65/2025;

Dato atto che allo scopo di svolgere un'istruttoria tecnica propedeutica all'adozione del «Piano speciale di ricostruzione», nonché della disciplina derogatoria unitaria e aggiornata e dell'aggiornamento delle modalità di erogazione dei contributi, in coerenza con il nuovo assetto della governance degli interventi di ricostruzione di cui al citato art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61/2023, è stato costituito apposito tavolo tecnico tematico in materia di ricostruzione pubblica, coordinato dai dirigenti

competenti per materia e dagli esperti della struttura commissariale, e composto, oltre che da qualificato personale della struttura medesima e degli enti allo scopo convenzionati, anche dei referenti appositamente designati dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di *sub-commissari* alla ricostruzione, riunitosi da ultimo in data 2 dicembre 2025;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025 al n. 0002433, mediante il quale l'ing. Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65/2025;


Visto l'art. 20-ter, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 65/2025 che ha prorogato il mandato del Commissario straordinario fino al 31 maggio 2026;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 2026, in corso di registrazione, concernente la proroga, fino al 31 maggio 2026, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali che si sono verificati a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, già conferito con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, dell'ing. Fabrizio Curcio;

Rilevato che, ai fini di assicurare la trasparenza, la tracciabilità e il coordinamento unitario degli interventi di ricostruzione pubblica, si rende necessario predisporre un quadro organico e aggiornato delle opere finanziate, funzionale alla corretta rendicontazione verso le istituzioni nazionali e comunitarie, alla piena integrazione con la programmazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al monitoraggio delle attività di competenza dei soggetti attuatori e dei *sub-commissari* territorialmente competenti;

Ravvisata la necessità di implementare la capacità di monitoraggio degli interventi urgenti approvati con le richiamate ordinanze commissariali raccogliendo tutti i dati disponibili in un sistema informativo mediante il quale provvedere al coordinamento, monitoraggio e gestione dell'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023;

Ritenuto in applicazione dei principi di economicità ed efficacia, di individuare quale strumento maggiormente idoneo per il conseguimento delle finalità suindicate, la piattaforma informatica centralizzata già in uso da parte di tutti gli enti territoriali e degli altri soggetti che concorrono alla realizzazione di interventi pubblici *post* emergenziali sul territorio della Regione Emilia-Romagna che, per le finalità suesposte, ha espresso la propria disponibilità, in forza della crescente integrazione tra l'attività commissariale e le attività dei *sub-commissari* alla ricostruzione a livello regionale, prevista dal richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, a provvedere all'implementazione necessaria della richiamata piattaforma;



Vista la nota del 4 dicembre 2025, prot. n. 8480, con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha trasmesso la proposta tecnica delle necessarie attività di revisione ed adeguamento della piattaforma informatica esistente, in coerenza con quanto premesso, fornendo anche la quantificazione del contributo finanziario richiesto allo scopo di assicurare la necessaria tempestività nell'esecuzione delle predette attività;

Dato atto che, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Toscana, nella qualità di *sub-commissari* alla ricostruzione, saranno definite le modalità con le quali integrare nella citata piattaforma anche i dati relativi agli interventi urgenti di ricostruzione pubblica relativi alle medesime regioni, anche mediante interoperabilità con analoghi sistemi eventualmente in uso nelle citate regioni;

Rilevato che l'adozione del «Piano speciale di ricostruzione», nelle sue versioni periodicamente aggiornate, rappresenta lo strumento operativo per garantire la coerenza degli interventi con le strategie di sviluppo sostenibile, la tutela della sicurezza pubblica e la salvaguardia del territorio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

Visto il protocollo di intesa monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza e ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna firmato in data 5 dicembre 2025 tra l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e il Commissario straordinario;

Sentiti per i profili di rispettiva competenza, con nota del Commissario straordinario prot. n. 8684 dell'11 dicembre 2025:

il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

il Ministero della cultura;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna, acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 9101 del 19 dicembre 2025;

Acquisita l'intesa della Regione Marche acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 9175 del 23 dicembre 2025;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana acquisita al protocollo della struttura commissariale n. 9227 del 23 dicembre 2025;

Dispone:

#### Art. 1.

##### *Piano speciale di ricostruzione*

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 65/2025, è adottato il «Piano speciale di ricostruzione» (versione 0), di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, che costituisce la

ricognizione e raccolta, in unico elenco, di tutti gli interventi urgenti di ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili e delle infrastrutture pubblici ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61 del 2023, oltre che la ricorrenza di tutti i requisiti previsti, e che sono stati recepiti, programmati e finanziati con le ordinanze commissariali richiamate in premessa, adottate ai sensi della normativa vigente *pro tempore*. Il «Piano speciale di ricostruzione» (versione 0) di cui all'allegato A costituisce, inoltre, il presupposto tecnico necessario per la definizione delle disposizioni necessarie per semplificare e uniformare le procedure di attuazione, monitoraggio, erogazione dei contributi, rendicontazione e controllo contenute nelle diverse ordinanze commissariali richiamate in premessa, allineandole al contesto normativo di riferimento aggiornato, al fine di ottimizzare la gestione delle attività di ricostruzione pubblica previste dal decreto-legge n. 61/2023 e successive modifiche e integrazioni.

#### Art. 2.


##### *Primo aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione*

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa e, in particolare, in conformità a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 20-octies del decreto-legge n. 61/2023, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge n. 65/2025, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate e sulla base delle valutazioni di priorità formulate dai *sub-commissari* territorialmente competenti in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi, contenute nelle tabelle di cui agli allegati B1 e B2, parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, recanti le rimodulazioni relative all'anagrafica degli interventi (B1) e agli importi dei contributi assegnati (B2), senza variazione in aumento dell'importo complessivamente finanziato dall'insieme delle ordinanze commissariali richiamate in premessa, degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» (versione 0), di cui all'art. 1 della presente ordinanza, è adottato il primo aggiornamento del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) di cui all'allegato «C» parte integrante e sostanziale alla presente ordinanza, ottenuto integrando nella citata (versione 0) le rimodulazioni, soppressioni, integrazioni e rettifiche di cui agli allegati B1 e B2.

#### Art. 3.

##### *Successivi aggiornamenti e monitoraggio periodico dell'attuazione del Piano speciale di ricostruzione*

1. Il «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1), ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023, sarà oggetto di successive e periodiche rimodulazioni, al fine di recepire, nel limite delle risorse allo scopo stanziate, le proposte di rimodulazione degli interventi ricompresi nel piano e la programmazione di ulteriori interventi sulla base delle valutazioni di priorità formulate dai *sub-commissari* territorialmente competenti, in accordo ai criteri che saranno definiti con-



giuntamente nell'ambito della cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui all'art. 20-quater del decreto-legge n. 61/2023.

2. I *sub-commissari* provvedono alla trasmissione con cadenza almeno bimestrale, con decorrenza dal giorno quindici del mese successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza, delle eventuali proposte di rimodulazione e integrazione finanziaria valutate in ordine di priorità, e corredate dall'attestazione della sussistenza delle condizioni di urgenza e di nesso di causalità con gli eventi alluvionali di cui all'art. 20-bis, del decreto-legge n. 61/2023.

3. Il Commissario straordinario, avvalendosi della struttura di supporto e dei *sub-commissari* territorialmente competenti, assicura il costante monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-ter, comma 9, del decreto-legge n. 61/2023, i Presidenti delle regioni interessate, nella loro qualità di *sub-commissari*, provvedono, nei territori di rispettiva competenza, con cadenza trimestrale, con decorrenza dal giorno quindici del mese successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza, al monitoraggio dello stato di attuazione procedurale, fisico e finanziario degli interventi ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni, in conformità ai requisiti di restituzione dei dati che saranno definiti con successiva comunicazione del Commissario straordinario.

5. I soggetti attuatori degli interventi finanziati con i contributi a valere sulla contabilità speciale del Commissario, forniscono ai *sub-commissari* le informazioni richieste atte ad attestare lo stato di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione», ai sensi di quanto previsto al comma precedente e secondo le modalità che saranno definite.

#### Art. 4.

##### *Disciplina derogatoria per l'attuazione degli interventi del Piano speciale di ricostruzione*

1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni ed integrazioni dello stesso, impregiudicata la validità delle disposizioni derogatorie contenute nelle precedenti ordinanze commissariali che continuano ad avere efficacia per gli interventi finanziati dalle stesse, è adottata la seguente disciplina derogatoria unitaria e aggiornata, applicabile a tutti gli interventi ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» e nelle successive rimodulazioni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

2. I soggetti attuatori degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) e nelle successive rimodulazioni, finanziati nell'ambito delle previsioni del decreto-legge n. 61/2023, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamen-

to euro-unionale, possono provvedere, all'attuazione dei suddetti interventi in deroga alle seguenti disposizioni normative:

a. legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e successive modifiche ed integrazioni, 14-bis e 20, al fine di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, in tempestiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessità degli interventi in argomento.

Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, e comunque per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo;

b. decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;

c. decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3, circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a cura degli enti locali;

d. decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25, 49, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati, per le quali, al fine di procedere con l'esecuzione degli interventi in argomento, è possibile prevedere che:

i. qualora i soggetti attuatori degli interventi siano individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 2-bis, lettere b) e d), e 2-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, si prevede, in espressa deroga di quanto previsto all'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, che l'ente territoriale titolare della potestà espropriativa, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e di espropriazione di terreni privati, possa delegare agli indicati soggetti attuatori, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando l'ambito della delega nell'atto di affidamento e specificandone, conseguentemente, gli estremi in ogni atto del procedimento espropriativo;



ii. l'approvazione dei progetti da parte dei soggetti attuatori costituisca, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato, alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporti vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

iii. in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e a ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, i soggetti attuatori diano notizia dell'avvenuta imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilità e conseguente variante agli strumenti urbanistici mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.

L'efficacia del provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale;

iv. per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione degli interventi in argomento, i soggetti attuatori provvedano, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità provvisoria di occupazione o di espropriazione è determinata dai soggetti attuatori entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data dell'evento di riferimento che ha procurato i danneggiamenti;

v. avverso il verbale di immissione in possesso, sia ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato e non siano ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente;

e. legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14 e ogni altra legge e disposizione sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di consentire, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unionale, di imputare, a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, le spese relative a interventi urgenti su strade vicinali, al fine di garantirne la percorribilità in sicurezza, quando la funzione delle stesse sia correlata al ripristino dei danni derivanti da calamità naturali o eventi eccezionali;

f. decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 5 e 6, relativamente ad interventi di ripristino e consolidamento da attuare in aree naturali protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti ed in continuità con gli interventi già avviati in somma urgenza, per il superamento del contesto emergenziale;

g. decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, n. 275, art. 13, circa i canoni demaniali di concessione per l'estrazione di materiali dall'alveo;

h. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147, 152, prevedendo ai fini dell'approvazione dei progetti forme di semplificazione procedurale tali per cui le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni, fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa stipulato fra il Commissario straordinario alla ricostruzione, il Ministero della cultura, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, prot. PCM AKW67R5 REG2025 0002136 - 8 maggio 2025;

i. decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione procedurale per gli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica, fermo restando quanto previsto nel protocollo d'intesa stipulato fra il Commissario straordinario alla ricostruzione, il Ministero della cultura, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Toscana e la Regione Marche, prot. PCM AKW67R5 REG2025 0002136 - 8 maggio 2025.

3. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori e la struttura commissariale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito delle previsioni del decreto-legge n. 61/2023, convertito, con modificazioni, in legge n. 100/2023 (come integrato con decreto-legge n. 65/2025, convertito in legge n. 101/2025) e che afferiscono alla ricostruzione pubblica, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:

a. art. 15, comma 2 e allegato I.2, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario e nelle condizioni ivi previste, l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) anche tra i dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, e non solo tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche. L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero il significativo incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dal contesto emergenziale, deve risultare da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori, nonché se riferita alle attività direttamente svolte dalla struttura commissariale ai fini dell'attuazione del presente «Piano speciale di ricostruzione», agli atti della medesima struttura;

b. art. 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di affidamento;

c. art. 37 e allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

d. articoli 41, 50, 52 e allegato I.13, allo scopo di:

i. autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in



possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

ii. consentire l'adozione di procedure semplificate e celere per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza;

e. art. 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in ogni caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla stazione appaltante con oneri eventualmente a carico dell'affidatario;

f. articoli 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50 è consentita e riferita ai seguenti casi:

i. per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;

ii. per affidamento di lavori di valore superiore a euro 500.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;

iii. per affidamento di lavori di valore superiore a euro 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, fino a euro 2.000.000,00, I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;

iv. per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di più operatori economici.

La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempestiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione;

g. art. 41, comma 4 e allegato I.8, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

h. art. 43, comma 1 e allegato I.9, concernente l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per interventi su costruzioni esistenti (esclusi gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione), al fine di garantire la massima celerità nello sviluppo delle progettazioni degli interventi;

i. art. 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

j. articoli 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

k. articoli 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

l. art. 76, comma 2, lettera c), relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, gli interventi in trattazione. Tale deroga, se necessario, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'allegato I.7, art. 34, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

m. art. 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a cinque giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta;

n. art. 116, comma 6, lettera b), limitatamente alla possibilità di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purché in servizio;

o. art. 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;

p. art. 120, allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dal comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

q. art. 34, comma 2, dell'allegato I.7, consentendo la possibilità di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a euro 2.500.000,00, I.V.A. esclusa.

4. Salvo quanto previsto al precedente comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con il carattere di urgente necessità degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-ter, comma 7, lettera c),



alinea 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Per i soli interventi la cui esecuzione risulti affidata mediante contratti attuativi discendenti da accordi quadro aggiudicati in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unionale, per la realizzazione degli interventi in trattazione, i soggetti attuatori possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:

a. art. 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

b. art. 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi, i soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

6. Per la rimozione dei materiali e dei rifiuti accumulatisi a seguito degli eventi alluvionali, la cui movimentazione ricada nell'ambito degli interventi previsti nella presente ordinanza, nel territorio dell'Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unionale, i soggetti attuatori possono procedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:

a. codice civile, art. 941, limitatamente ai materiali derivanti dagli eventi alluvionali a seguito del crollo delle arginature o trasportati dalle acque depositatisi anche su fondi privati, i quali, ove ritenuto necessario da parte dell'autorità idraulica, potranno essere utilizzati per gli interventi di ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, al fine di garantirne le più celere modalità;

b. decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», con riferimento agli articoli 181, 182, 183, 184, 184-ter, 185, 185-bis e 188, 188-bis, 190, 193, 208, 209, 213, 214 e 216, come esplicitato ai punti sotto elencati, al fine di assicurare, per le residue operazioni a farsi, continuità con gli interventi già realizzati nell'immediato *post-emergenza* (in virtù dell'impianto derogatorio di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 992 dell'8 maggio 2023 del Capo Dipartimento della protezione civile e delle conseguenti ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, n. 67 del 20 maggio 2023, n. 73 del 26 maggio 2023, n. 78 del 1° giugno 2023, n. 125 del 28 luglio 2023, n. 170 del 16 novembre 2023, n. 125 del 19 settembre 2024, n. 144 dell'8 ottobre 2024, n. 148 del 20 ottobre 2024 e n. 160 del 7 novembre 2024) e celerezza delle operazioni, ai fini della pubblica e privata incolumità, come nelle previsioni dell'art. 20-decies, art. 1, comma 1 e 2, punto 2), lettera b), del decreto-legge 1° giugno


2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100:

i. articoli 181 «preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti» e 182 «smaltimento dei rifiuti», limitando le operazioni di preparazione e pretrattamento ai fini del riutilizzo, del recupero ovvero dello smaltimento dei rifiuti, alle sole attività di caratterizzazione e di cessazione della qualità di rifiuto, salvaguardando anche il principio di massimizzare il riutilizzo dei materiali e ridurre i costi di gestione, di cui all'art. 20-decies, comma 3, del decreto-legge n. 61/2023. Tali deroghe si rendono necessarie per scongiurare la permanenza della straordinaria quantità di materiali e rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali presso i siti di primo raggruppamento, con potenziali rischi per l'ambiente e per l'incolumità privata e pubblica, garantendo il carattere di celerità delle operazioni di rimozione di cui al richiamato art. 20-decies, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 61/2023;

ii. articoli 183 «definizioni», 184 «classificazione», 185 «esclusione dall'ambito di applicazione» e 185-bis «deposito temporaneo prima della raccolta», confermando la classificazione di rifiuto urbano di cui all'ordinanza del Presidente della giunta regionale, n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1) e di cui all'ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 125 del 19 settembre 2024, punto 4), al fine di procedere celermente alla loro raccolta e trasporto ai siti di primo raggruppamento e le speciali modalità di gestione disciplinate dalla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023 e dall'ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 144 dell'8 ottobre 2024, al fine di scongiurare la permanenza della straordinaria quantità di materiali e di rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali nei punti di raccolta, in prossimità dei centri urbani, delle aree urbanizzate e delle attività produttive, con potenziali rischi all'incolumità pubblica e privata;

iii. art. 184-ter, «cessazione della qualifica di rifiuto», confermando le modalità peculiari di cessazione della qualifica di rifiuto già disciplinate alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023, punto 4), e prevedendo, in sostituzione di operazioni di ispezione visiva, lo specifico protocollo di caratterizzazione elaborato dalla Regione Emilia-Romagna d'intesa con ARPAE, di cui all'art. 4, comma 2, dell'ordinanza n. 17 del Commissario straordinario alla ricostruzione oppure quanto previsto dall'ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 144 dell'8 ottobre 2024, al fine di rafforzare ogni predisposizione utile in chiave di prevenzione e protezione ambientale;

iv. art. 188, «responsabilità della gestione dei rifiuti», attribuendo ai comuni di origine dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali, ai fini dei relativi adempimenti amministrativi, la responsabilità di produttori, confermando quanto già disciplinato alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna, n. 66 del 18 maggio 2023, punto 1) e all'ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 125 del 19 settembre 2024, punto 1). Tale deroga garantisce necessaria continuità agli adempimenti amministrativi posti



in essere dai comuni nelle fasi iniziali dell'emergenza, scongiurando ogni altra diversa soluzione che possa inficiare la celere rimozione dei richiamati materiali e rifiuti;

v. articoli 188-bis, «sistema di tracciabilità dei rifiuti», 190 «registro cronologico di carico e scarico» e 193 «trasporto dei rifiuti», consentendo alla Regione Emilia-Romagna di adottare un sistema di tracciabilità dedicato, come specificato al successivo art. 6, in continuità con gli adempimenti amministrativi già posti in essere nelle fasi iniziali dell'emergenza e disciplinati alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta Emilia-Romagna n. 67 del 20 maggio 2023, punto 7) e all'ordinanza n. 144 dell'8 ottobre 2024, punto 7), ad esclusione delle attività di trattamento in impianto dei rifiuti che dovranno essere effettuate nel rispetto degli ordinari adempimenti in materia di tracciabilità;

vi. articoli 208, «autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti», 209 «rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale», 213 «autorizzazioni integrate ambientali», 214 «determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure» e 216 «operazioni di recupero», consentendo ai titolari degli impianti presenti sul territorio regionale, già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti, l'aumento, in deroga ai titoli autorizzativi rilasciati ai sensi dei predetti articoli del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della capacità annua di stoccaggio, nonché di quella istantanea, al solo fine di accogliere i rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali ed anche ubicati presso i siti di primo raggruppamento, assicurandone la corretta gestione, come disciplinato alla richiamata ordinanza del Presidente della giunta dell'Emilia-Romagna n. 66, punto 8);

c. legge regionale Regione Emilia-Romagna 19 agosto 1996, n. 31 «Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, art. 13, comma 1», al fine di contenere i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e destinati a discarica;

d. legge regionale Regione Emilia-Romagna 18 luglio 1991, n. 17 «Disciplina delle attività estrattive, articoli 11, 12 e 13», al fine di consentire l'impiego dei materiali, caratterizzati secondo il protocollo stabilito da ARPAE, in allegato «B» alla ordinanza n. 17/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, con lo scopo di favorire il reimpiego degli stessi.

Il materiale in oggetto, in esito alle attività di caratterizzazione, potrà essere utilizzato nei lavori di cui all'ordinanza del Presidente della giunta Regione dell'Emilia-Romagna, n. 67 del 20 maggio 2023, comma 4), lettera b), tra cui la sistemazione finale delle cave, in deroga agli atti di autorizzazione all'attività estrattiva;

e. decreto ministeriale 26 maggio 2016 «Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani», al fine di ricoprendere i rifiuti derivanti dall'alluvione nelle frazioni neutre per la determinazione della produzione di rifiuti urbani e della percentuale di raccolta differenziata.

## Art. 5.

### *Modalità di richiesta ed erogazione dei contributi concessi per la ricostruzione pubblica e relativa rendicontazione*

1. In attuazione a quanto previsto al comma 6 dell'art. 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 4 luglio 2025, n. 101, le richieste di concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica, le relative richieste di erogazione, a titolo di acconto, stato di avanzamento dei lavori (SAL) o saldo, anche in unica soluzione, e la rendicontazione, a cura dei soggetti attuatori individuati all'art. 20-novies, delle risorse finanziarie relative agli interventi ricompresi nell'ambito del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1) e nelle successive rimodulazioni, di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente ordinanza, avviene, a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale del Commissario straordinario della determina di cui al comma 13 del presente articolo.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione delle fattispecie in deroga, specificatamente previste ai commi 16 e 17, si applicano a tutti gli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1), ancorché già avviati, ad eccezione delle istanze già trasmesse e in corso di istruttoria, che sono esitate secondo le procedure originariamente previste, salvo espressa richiesta di restituzione e sostituzione da parte del soggetto attuatore, nonché in quelli contenuti nelle successive rimodulazioni del citato piano. Dalla data indicata al comma 1, le disposizioni in materia contenute nelle precedenti ordinanze commissariali richiamate in premessa cessano di avere efficacia, ferme restando le eccezioni previste al primo periodo.

3. Il soggetto attuatore può richiedere l'erogazione dei contributi concessi, in relazione alle spese sostenute per ciascun intervento ricompreso nel «Piano speciale di ricostruzione» in un'unica soluzione a saldo oppure in più soluzioni con le seguenti modalità:

a) richiesta di un acconto nella misura del 40% dell'importo del contributo assegnato, alla concessione del medesimo;

b) richiesta di una seconda erogazione, a titolo di ulteriore acconto, nella misura del 40% dell'importo del contributo assegnato, al raggiungimento di uno stato di avanzamento complessivo finanziario dell'intervento, per lavori e servizi, contabilizzato, liquidato e quietanzato pari ad almeno l'80% del primo acconto;

c) richiesta di saldo finale, fino ad un ulteriore 20% dell'importo del contributo assegnato, a seguito dell'effettivo pagamento di tutte le spese previste nel quadro economico a consuntivo dell'intervento, con riferimento a tutte le obbligazioni giuridiche per forniture, servizi e lavori perfezionate per l'esecuzione dell'intervento, comprese le spese per espropri, incentivi per le funzioni tecniche e ulteriori oneri connessi alla realizzazione dell'intervento stesso.

In alternativa, qualora il soggetto attuatore non abbia già provveduto al pagamento di tutte le spese previste



nel quadro economico a consuntivo dell'intervento, ma le stesse siano state esattamente quantificate così come desumibili dai certificati di conformità/regolare esecuzione e collaudo di tutte le obbligazioni giuridiche per servizi, forniture e lavori perfezionate e concluse per l'esecuzione dell'intervento, compreso le spese per gli espropri, gli incentivi per le funzioni tecniche e gli ulteriori oneri connessi alla realizzazione dell'intervento stesso, potrà avanzare:

*d)* richiesta di saldo finale, fino ad un ulteriore 20% dell'importo del contributo assegnato, in relazione alle spese quantificate come sopra e non ancora liquidate, a condizione che venga certificato uno stato di avanzamento complessivo finanziario dell'intervento, contabilizzato, liquidato e quietanzato pari ad almeno l'80% degli acconti ricevuti;

*e)* integrazione della richiesta di saldo finale di cui alla lettera *d*) con comunicazione di avvenuto pagamento e quietanza di tutte le fatture e spese connesse all'attuazione dell'intervento oggetto di rendicontazione da effettuare entro novanta giorni dall'erogazione della rata di saldo. Il mancato adempimento, entro i termini fissati, comporta la sospensione di ogni ulteriore pagamento dovuto, al medesimo soggetto attuatore, anche se riferito ad interventi di ricostruzione pubblica diversi rispetto a quello oggetto di rendicontazione;

*f)* per interventi già in parte liquidati in acconto o SAL alla data di pubblicazione della determina di cui al comma 13 della presente ordinanza, è possibile procedere con:

richiesta di una seconda erogazione nel limite massimo dell'80% dell'importo finanziato, al raggiungimento di uno stato di avanzamento complessivo finanziario dell'intervento, per lavori e servizi, contabilizzato, liquidato e quietanzato pari ad almeno l'80% dell'importo già ricevuto.

Possono essere esclusi dalla rendicontazione della rata di saldo solo gli incentivi per le funzioni tecniche, di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 36/2023, esclusivamente nel caso in cui il soggetto attuatore non abbia ancora stabilito i criteri per il riparto. Il relativo importo, da quantificare nel quadro economico a consuntivo di cui alla richiesta di saldo finale, sarà erogato al soggetto attuatore solo a seguito di comunicazione di avvenuto pagamento degli stessi.

L'importo dell'incentivo è riconosciuto nella misura massima dell'80% del 2% dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento, mentre, il restante 20% non può essere corrisposto ai sensi dell'art. 45, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023.

4. Ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie assegnate relativamente ai contributi concessi il soggetto attuatore è tenuto a dichiarare:

*a)* la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61/2023, il danno subito e l'intervento oggetto del contributo, limitatamente agli interventi da realizzare con le procedure di somma urgenza di cui alle ordinanze n. 6/2023, n. 19/2024 e n. 28/2024 e successive modifiche

e integrazioni, atteso che per le altre tipologie di interventi urgenti, la valutazione della sussistenza del nesso di causalità e degli ulteriori requisiti previsti risulta avvenuta in sede di predisposizione dell'ordinanza commissariale nella quale l'intervento urgente è stato inserito;

*b)* la proprietà del bene oggetto di intervento, oppure la titolarità alla realizzazione dell'opera, anche in forza di apposita convenzione, delega e/o disposizione normativa;

*c)* il proprio *status* fiscale in materia di I.V.A.;

*d)* che l'intervento non sia già ricompreso nei piani o rimodulazioni approvati da parte del Dipartimento della protezione civile;

*e)* la sussistenza di altre fonti di finanziamento, pubbliche e/o private, eventualmente destinate al cofinanziamento dell'intervento, quantificandole puntualmente, ai fini della determinazione dell'entità del contributo erogabile ai sensi del successivo comma 9;

*f)* che le spese rendicontate non sono state oggetto di duplice rimborso a valere su fonti di finanziamento pubbliche (nazionali o europee);

*g)* se il bene oggetto del contributo, alla data degli eventi calamitosi, risultava, o meno, coperto da polizza assicurativa. In caso affermativo, occorre specificare intestatario e numero della polizza e, qualora già noti, nella richiesta di erogazione del contributo vanno, altresì, dichiarati:

1. la data di apertura del sinistro;

2. l'indennizzo eventualmente percepito con riferimento al bene oggetto di contributo. Nei casi di indennizzo cumulativo relativo ad una pluralità di beni coperti dalla medesima polizza assicurativa, deve essere imputato al bene oggetto di contributo, l'indennizzo *pro-quota* corrispondente al danneggiamento denunciato, così come desumibile dalla denuncia di sinistro e dagli atti istruttori/endoprocedimentali di riconoscimento dell'indennizzo stesso; ciò ai fini della determinazione del contributo effettivamente erogabile ai sensi del successivo comma 7;

*h)* il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010, da parte di tutti i soggetti coinvolti nella filiera delle procedure di appalto, (appaltatori, subappaltatori e subcontratti e, in generale, i beneficiari finali dei pagamenti);

*i)* che le spese sostenute sono direttamente collegate e funzionali all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzato alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati dall'evento calamitoso di cui all'art. 20-bis del decreto-legge n. 61/2023, per il quale è stato concesso il contributo;

*j)* l'assenza di contenziosi in atto di qualsiasi natura inerenti all'intervento finanziato, ovvero, se esistenti, i relativi estremi e le informazioni disponibili sullo stato del relativo procedimento, attestando, in tale caso, che le risorse finanziarie assegnate saranno comunque utilizzate solo per le voci ricomprese nei quadri economici dei singoli interventi.



5. Qualora il soggetto beneficiario dell'intervento sia diverso dal soggetto attuatore:

a) le dichiarazioni di cui al comma 4, lettere *a), d), e), f), g)* dovranno essere rese dal soggetto beneficiario e trasmesse alla struttura di supporto del Commissario dal soggetto attuatore;

b) ai fini dell'erogazione del saldo finale, il soggetto attuatore dovrà acquisire dal soggetto beneficiario la dichiarazione dell'avvenuta presa in consegna senza riserve delle opere realizzate dal soggetto attuatore.

6. Qualora la quantificazione dell'eventuale indennizzo assicurativo di cui al punto 2) della lettera *g)* del comma 4 venga comunicata al soggetto attuatore successivamente alla data di presentazione della domanda di erogazione del contributo, la prevista dichiarazione, per la parte relativa alla quantificazione dell'indennizzo percepito deve essere effettuata alla struttura commissariale tempestivamente, entro e non oltre 30 giorni dalla corresponsione dell'indennizzo. Qualora l'intervento sia realizzato da un soggetto diverso dal soggetto beneficiario dell'opera, quest'ultimo è tenuto alla comunicazione di cui al paragrafo precedente anche nei confronti del soggetto attuatore.

7. Qualora il bene oggetto di contributo sia coperto da polizza assicurativa, per il quale sia stato corrisposto un indennizzo, la somma rendicontata a saldo, riferita a tutte le spese effettivamente sostenute a consuntivo per la realizzazione dell'intervento, sarà liquidata, nei limiti del contributo concesso, detratto l'indennizzo assicurativo.

8. Nel caso in cui l'indennizzo venga percepito successivamente alla erogazione del saldo dell'intervento, il soggetto attuatore, o il soggetto beneficiario nei casi in cui non attui direttamente l'intervento, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta alla struttura del Commissario straordinario, così come previsto al comma 6, provvedendo alla restituzione dell'indennizzo percepito per il bene oggetto di contributo.

9. Qualora per la realizzazione dell'intervento per cui viene richiesto l'erogazione del contributo sia stato dichiarato un co-finanziamento ai sensi della lettera *e)* del comma 4, derivante:

a. da altre fonti di finanziamento pubbliche e/o private (ad esclusione dei cofinanziamenti con risorse proprie del soggetto attuatore), la somma rendicontata a saldo, riferita a tutte le spese effettivamente sostenute a consuntivo per la realizzazione dell'intervento, sarà liquidata, nei limiti del contributo concesso, detratti i cofinanziamenti dichiarati;

b. da risorse proprie del soggetto attuatore, la somma rendicontata a saldo, riferita a tutte le spese effettivamente sostenute a consuntivo per la realizzazione dell'intervento, sarà liquidata, nei limiti del contributo concesso; il co-finanziamento, con risorse proprie, dichiarato è finalizzato alla copertura dei costi dell'intervento solo per la quota eccedente il contributo concesso.

10. Il soggetto attuatore, qualora non dovesse dare corso all'attuazione di un intervento inserito nel «Piano speciale di ricostruzione», è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Commissario straordinario, motivando la relativa rinuncia al contributo, onde consentire il defi-

nanziamento dell'intervento, in una successiva rimodulazione del piano, e lo svincolo delle risorse programmate. In caso di rinuncia al completamento di un intervento le eventuali spese già sostenute restano a carico del soggetto attuatore, che contestualmente dovrà provvedere anche alla restituzione delle eventuali risorse percepite a titolo di acconto.

11. Il contributo concesso copre i costi che rappresentano un onere effettivo per il soggetto attuatore. L'I.V.A. corrisposta ai fornitori di beni e servizi o agli affidatari di opere o lavori, per la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Commissario straordinario, è considerata spesa non ammisible al finanziamento se è detraibile per il soggetto attuatore, secondo quanto dallo stesso dichiarato con riferimento al comma 4, lettera *c)*, del presente articolo. In ogni caso il finanziamento non è soggetto al regime dell'I.V.A., ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 in quanto lo stesso è riconosciuto a titolo di contributo, totale o parziale, per i costi sostenuti dal soggetto attuatore per finalità di interesse generale.

12. Qualora, in relazione ad un intervento previsto nel «Piano speciale di ricostruzione», intervenga una variazione di soggetto attuatore, il soggetto uscente è tenuto a procedere alla quantificazione e alla comunicazione, al Commissario straordinario e al soggetto subentrante, delle spese imputabili al quadro economico dell'intervento, già sostenute e/o ancora da sostenere in relazione ad obbligazioni giuridicamente perfezionate. Contestualmente, dovrà provvedere alla restituzione delle eventuali risorse percepite a titolo di acconto ed eccedenti le spese effettivamente sostenute nella qualità di soggetto attuatore *pro tempore*. La presa d'atto della ripartizione delle risorse rendicontabili tra i soggetti attuatori *pro tempore* avverrà mediante apposita determina del Commissario straordinario, nelle more della successiva ratifica con ordinanza.

13. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso, il soggetto attuatore interessato, sotto la propria esclusiva responsabilità, è tenuto a presentare apposita istanza. La modulistica e relative modalità di compilazione e trasmissione saranno disciplinate con apposita determina del Commissario straordinario, da adottarsi sentita la cabina di coordinamento di cui all'art. 20-*quater* del decreto-legge n. 61/2023.

14. La struttura del Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al comma precedente, procede alla verifica di completezza della stessa e alla valutazione di coerenza dei dati e delle informazioni ivi contenuti. Qualora in sede istruttoria, vengano riscontrate criticità, la medesima struttura può richiedere al soggetto attuatore la trasmissione di documentazione integrativa, atta a chiarire o comprovare le dichiarazioni rese. All'esito positivo delle verifiche, il Commissario straordinario dispone l'erogazione del finanziamento mediante l'adozione del relativo decreto di liquidazione.

15. La struttura di supporto del Commissario straordinario, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute e a seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al precedente comma, provvede al trasferimento delle risorse sui conti di tesoreria unica ovvero sui conti correnti bancari o postali comunicati dai sog-



getti attuatori responsabili degli interventi al momento della presentazione della relativa richiesta di erogazione del contributo.

16. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, per i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'art. 20-novies, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi le modalità di rendicontazione e di erogazione dei finanziamenti stabilite dall'ordinanza commissariale n. 32/2024.

17. In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, per le attività disciplinate dalle specifiche convenzioni sottoscritte con il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 20-novies, commi 2-ter, 3 e 3-bis del decreto-legge n. 61/2023, trovano applicazione le previsioni in materia di erogazione dei finanziamenti e modalità di rendicontazione contenute nelle medesime convenzioni, che prevalgono sul presente testo. Le disposizioni del presente articolo restano, in ogni caso, applicabili limitatamente agli ambiti non disciplinati o non in contrasto con quanto previsto nelle citate convenzioni.

18. Le economie derivanti dai ribassi d'asta restano nella disponibilità del soggetto attuatore, nell'ambito delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, e possono essere destinate al medesimo intervento o ad ulteriori lavorazioni strettamente connesse, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 36/2023.

19. Le eventuali modifiche ai contratti in corso di esecuzione saranno assunte dal soggetto attuatore sulla base della propria regolamentazione interna, nel rispetto del decreto legislativo n. 36/2023, con particolare riferimento all'art. 120 rubricato «modifica dei contratti in corso di esecuzione». Le modifiche ai contratti in corso di esecuzione non sono sottoposte all'approvazione della struttura del Commissario straordinario, ma soggette a semplice comunicazione.

20. In sede di rendicontazione finale le eventuali minori spese, al netto degli importi dovuti a titolo di incentivo per le funzioni tecniche ed eventualmente non erogati, accertate rispetto all'importo del contributo concesso restano nella disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario e potranno essere riassegnate, con successiva ordinanza, al finanziamento di nuovi interventi coerenti con le finalità del «Piano speciale di ricostruzione».

21. In relazione alle spese effettivamente sostenute ed oggetto di rimborso, i soggetti attuatori dovranno conservare tutti gli atti e la documentazione giustificativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, convenzioni, fatture, scontrini, ricevute, titoli di pagamento, quietanze, ecc.), su supporti informatici adeguati e tali da garantire la completa tracciabilità, per un periodo di tempo non inferiore ai termini di conservazione previsti dal codice civile e dalle norme fiscali e amministrative vigenti, nonché dalle norme specifiche per gli interventi a rendicontazione FSUE (regolamento (CE) 2012/2002 e successive modifiche e integrazioni) e PNRR (decreto-legge n. 77/2021, regolamento UE n. 2021/241). Quanto sopra anche al fine di poter corrispondere alle successive esigenze di controllo a campione ovvero ad eventuali

richieste di esibizione da parte degli organi di controllo nazionali e comunitari nell'ambito delle specifiche procedure previste.

22. Qualora il soggetto attuatore, percepisce, a qualsiasi titolo, somme a titolo di indennizzo, finanziamenti o rimborsi eccedenti l'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento, riconducibili agli interventi ricompresi nel «Piano speciale di ricostruzione» e finanziati mediante le risorse accreditate sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-quinquies, comma 4, decreto-legge n. 61/2023, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Commissario straordinario ed a restituire l'importo non dovuto.

23. Per gli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione», individuati con appositi atti e comunicazioni del Commissario straordinario e finanziati anche mediante ulteriori strumenti finanziari (quali, a titolo esemplificativo, il Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e il Fondo di solidarietà dell'Unione europea - FSUE), i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dei processi di rendicontazione e delle relative procedure di controllo specificatamente previsti da tali strumenti. A tal fine, essi si impegnano a fornire al Commissario straordinario e agli enti competenti tutta la documentazione e le attestazioni necessarie, nel rispetto delle forme e delle tempistiche prescritte per la rendicontazione delle relative risorse. Resta fermo che l'erogazione delle risorse da parte del Commissario straordinario avviene secondo le modalità e i termini disciplinati nel presente articolo, e resta subordinata alla verifica dell'effettivo adempimento da parte del soggetto attuatore degli eventuali ulteriori oneri rendicontativi.

## Art. 6.

### *Attività di controllo e verifica*

1. Gli interventi inclusi nel «Piano speciale di ricostruzione» e finanziati con le modalità previste dalla presente ordinanza non escludono:

a) la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il quadro derogatorio di cui all'art. 4 della presente ordinanza;

b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.

2. Il Commissario straordinario procederà all'effettuazione di controlli a campione sulle dichiarazioni presentate dai soggetti attuatori.

3. In caso di controllo, il soggetto attuatore, e per le parti di competenza il soggetto beneficiario qualora non coincida con il soggetto attuatore, sono tenuti a presentare tutta la documentazione richiamata nelle dichiarazioni rese per la rendicontazione del contributo, nonché tutta l'ulteriore documentazione in tali atti richiamata e/o correlata. Il controllo potrà prevedere anche l'effettuazione di uno o più sopralluoghi in situ.

4. Le modalità di effettuazione dei controlli, la definizione delle percentuali di controllo, i criteri di campiona-



mento, le tipologie e le tempistiche di controllo, nonché l'individuazione della struttura deputata saranno definiti con determina del Commissario straordinario, da adottarsi sentita la cabina di coordinamento di cui all'art. 20-*quater* del decreto-legge n. 61 del 2023.

5. Al fine di assicurare il coordinamento e l'uniformità delle disposizioni vigenti in materia di controlli, le disposizioni in materia degli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza commissariale n. 6 del 2023, degli articoli 5, 6 e 7 delle ordinanze commissariali nn. 8, 12, 13, 15 e 16/2023, degli articoli 9, 10 e 11 dell'ordinanza commissariale n. 17/2024, dell'art. 2 delle ordinanze commissariali nn. 19 e 28/2024, degli articoli 5 e 6 delle ordinanze commissariali nn. 24 e 26/2024, dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 33/2024, dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 35/2024, nonché dell'art. 5 delle ordinanze commissariali nn. 43 e 45/2025, sono abrogate e cessano di produrre effetti dalla data di pubblicazione presente ordinanza sul sito istituzionale della struttura commissariale. Restano fermi gli effetti delle attività già svolte alla medesima data.

6. Al fine di implementare la capacità di monitoraggio degli interventi urgenti approvati con le ordinanze commissariali richiamate in premessa e ricompresi, in forza della presente ordinanza, nel Piano speciale di ricostruzione di cui ai documenti allegati, convogliando tutti i dati disponibili in un sistema informativo mediante il quale provvedere al coordinamento, monitoraggio e gestione dell'attuazione dei predetti interventi urgenti di ricostruzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge n. 61 del 2023, in applicazione dei principi di economicità ed efficacia, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, in qualità di soggetto attuatore individuato dal Presidente della Regione Emilia-Romagna nella sua qualità di *sub-commissario*, provvede all'adeguamento e all'implementazione della piattaforma informatica centralizzata già in uso da parte di tutti gli enti territoriali e degli altri soggetti che concorrono alla realizzazione di interventi pubblici *post* emergenziali sul territorio regionale, con le modalità e nei termini illustrati nella proposta tecnica richiamata in premessa. In ragione della crescente integrazione tra l'attività commissariale e le attività dei *sub-commissari* alla ricostruzione a livello regionale, prevista dal richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, la struttura di supporto del Commissario assicura un contributo finanziario destinato alla realizzazione di moduli specifici, finalizzati al più rapido soddisfacimento delle esigenze evidenziate nella citata proposta tecnica, da realizzarsi nell'ambito della suindicata attività di revisione ed adeguamento della piattaforma informatica esistente, nel limite massimo complessivo di euro 720.000,00 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale e da erogarsi in una o più soluzioni, su richiesta dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle esigenze di sviluppo dei diversi moduli. A conclusione degli interventi di cui al presente comma, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, trasmette al Commissario straordinario la rendicontazione completa delle attività svolte e finanziate con le risorse indicate.

7. Il Commissario straordinario definisce, d'intesa con i Presidenti delle Regioni Marche e Toscana, nella qualità di *sub-commissari* alla ricostruzione, le modalità con le quali integrare nella citata piattaforma anche i dati relativi agli interventi urgenti di ricostruzione pubblica relativi alle medesime regioni, mediante interoperabilità con analoghi sistemi eventualmente in uso nelle citate regioni.

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'ordinanza commissariale n. 17 del 5 febbraio 2024*

1. All'art. 11 «Tempi di completamento degli interventi e riconoscimento degli oneri», comma 2 e 4, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla seguente «30 aprile 2026», al comma 3, la data «31 ottobre 2025» è sostituita dalla seguente «30 aprile 2026».

#### Art. 8.

##### *Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.


2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera b), del predetto regolamento).

3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del medesimo regolamento, nonché proporre reclamo - rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 9.

##### *Copertura finanziaria*

1. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione del «Piano speciale di ricostruzione» (versione 1), avente carattere ricognitivo e di rimodulazione senza variazione in aumento dell'importo complessivo dei contributi erogati, è riconosciuta nel limite massimo attestato dalle ordinanze richiamate in premessa, a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge n. 61/2023.



Art. 10.  
*Efficacia*

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorità politica delegata per la ricostruzione e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Allegato «A» Piano speciale di ricostruzione - versione 0, ai sensi dell'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.

Allegati «B1 e B2» Rimodulazioni degli interventi di cui al Piano speciale di ricostruzione - versione 0, nei limiti delle risorse allo scopo stanziate e sulla base delle valutazioni di priorità formulate dai *sub-commissari terri-*

torialmente competenti, ai sensi dell'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.

Allegato «C» Primo aggiornamento del Piano speciale di ricostruzione - versione 1, ai sensi dell'art. 20-octies, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023.

Roma, 19 gennaio 2026

*Il Commissario straordinario: CURCIO*

*Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2026*

*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 299*

AVVERTENZA:

*La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2026>*

**26A00671**

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Idracal»

Con la determina n. aRM - 18/2026 - 794 del 5 febbraio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Bruno Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: IDRACAL.

Confezione: A.I.C. n. 033486010.

Descrizione: «1000 mg compresse effervescenti» 3 tubi da 10 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**26A00665**

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di macrogol 3350/sodio bicarbonato/sodio cloruro/potassio cloruro, «Molaxole».

*Estratto determina AAM/PPA n. 72/2026 del 5 febbraio 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/1088.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, fino ad ora intestato a nome della società Viatris Healthcare Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Domastown Industrial Park, Mulhuddart Dublin 15, Dublino, Irlanda:

medicinale: MOLAXOLE

confezioni A.I.C. n.:

038643019 - «Polvere per soluzione orale» 8 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643021 - «Polvere per soluzione orale» 10 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643033 - «Polvere per soluzione orale» 20 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643045 - «Polvere per soluzione orale» 30 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643058 - «Polvere per soluzione orale» 50 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643060 - «Polvere per soluzione orale» 100 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643072 - «Polvere per soluzione orale» 2 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643084 - «Polvere per soluzione orale» 6 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643096 - «Polvere per soluzione orale» 2 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero;

038643108 - «Polvere per soluzione orale» 6 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero;

038643110 - «Polvere per soluzione orale» 40 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643122 - «Polvere per soluzione orale» 60 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643134 - «Polvere per soluzione orale» 40 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero;

038643146 - «Polvere per soluzione orale» 60 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero;

038643159 - «Polvere per soluzione orale» 2x50 bustine in Pap/Ldpe/AI/Ldpe;

038643161 - «Polvere per soluzione orale» 2x50 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero;


038643173 - «Polvere per soluzione orale» 8 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero;

038643185 - «Polvere per soluzione orale» 10 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero;

038643197 - «Polvere per soluzione orale» 20 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero;

038643209 - «Polvere per soluzione orale» 30 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero;

038643211 - «Polvere per soluzione orale» 50 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero;



038643223 - «Polvere per soluzione orale» 100 bustine in Pap/Pe/AI/Copolimero.

alla società Cooper Consumer Health B.V., con sede legale e domicilio fiscale in Verrijn Stuartweg 60, 1112 AX Diemen, Paesi Bassi.

#### *Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### *Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **26A00673**

#### **Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di miscela dei parabeni metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, butile paraidrossibenzoato e etile paraidrossibenzoato, «Paraben Mix Allergeaze».**

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 20 del 9 febbraio 2026*

Codice pratica: MR2/2023/4.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PARABENI MIX ALLERGEAZE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Smartpractice Europe GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Bövemannstr. 8, 48268 Greven, Germania (DE).

Confezione: «16% unguento» 1 siringa pre-riempita in pp da 4,7 g (5 ml) - A.I.C. n. 050918010 (in base 10) IJKWMU (in base 32).

Principio attivo: miscela dei parabeni metile paraidrossibenzoato, propile paraidrossibenzoato, butile paraidrossibenzoato e etile paraidrossibenzoato (indicati anche come metil p-idrossibenzoato, propil p-idrossibenzoato, butil p-idrossibenzoato e etil p-idrossibenzoato).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: SmartPractice Europe GmbH Bövemannstr. 8, 48268 Greven, Germania.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «16% unguento» 1 siringa pre-riempita in pp da 4,7 g (5 ml) - A.I.C. n. 050918010 (in base 10) IJKWMU (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «16% unguento» 1 siringa pre-riempita in pp da 4,7 g (5 ml) - A.I.C. n. 050918010 (in base 10) IJKWMU (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: USPL – medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente da specialista allergologo/immunologo clinico, dermatologo, specialista in medicina del lavoro.

#### *Stampati*

In ottemperanza all'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, l'azienda è dispensata dall'obbligo di redigere

l'etichetta del confezionamento primario e il foglio illustrativo in lingua italiana e, per i medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Resta fermo l'obbligo, invece, di redigere in lingua italiana l'etichetta del confezionamento secondario, secondo quanto previsto dall'art. 80, commi 1 e 3 del medesimo decreto. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

#### *Smaltimento delle scorte*

I lotti del medicinale di cui all'art. 1, già prodotti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente determina, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

#### *Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se il principio attivo viene inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

#### *Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

#### *Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **26A00681**

#### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atorvastatina, «Veboprero».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 77/2026 del 9 febbraio 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/891.

Cambio nome: C1B/2025/2688.

Procedura n.: IT/H/1013/001-006/IB/002/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sigillata Limited con sede legale in Landscape House, Baldonell Business Park, Baldonell, Dublino, D22 P3K7, Irlanda:

medicinale: VEBOPRERO;

051681017 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

051681029 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

051681031 - «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

051681043 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

051681056 - «60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PA/AL/PVC/AL;

051681068 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL,



è ora trasferita alla società Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale via Marghera n. 29 - 20149 Milano, codice fiscale 12363980157.

Con variazione della denominazione del medicinale in ATORVA-STATINA ABC FARMACEUTICI.

#### *Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### *Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 26A00682

#### **Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido tranexamico, «Acido Tranexamico APC Pharmlog».**

##### *Estratto determina AAM/PPA n. 78/2026 del 9 febbraio 2026*

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/1609.

Cambio nome: N1B/2025/1257.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società APC Pharmlog SP. Z O.O., con sede legale in AL. Jerozolimskie 146 C, 02-305 Varsavia - Mazowieckie, Polonia.

Medicinale: ACIDO TRANEXAMICO APC PHARMLOG:

050392012 - «500 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL;

050392024 - «500 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

050392036 - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

050392048 - «500 mg compresse rivestite con film» 45 compresse in blister PVC/AL;

alla società Adamed Pharma S.A., con sede legale in UL. Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 Czosnow - Pienkow, Polonia.

Con variazione della denominazione del medicinale in: ACIDO TRANEXAMICO ADAMED.

#### *Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### *Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 26A00683

#### **Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».**

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, sedici provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 156-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale AUGMENTIN;

2) DET PRES 162-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CEFAZOLINA PHAGECON;

3) DET PRES 164-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CEVEDALO;

4) DET PRES 140-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale GANIRELIX GEDEON RICHTER;

5) DET PRES 143-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale HEVASCOL;

6) DET PRES 149-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale IMNOVID;

7) DET PRES 152-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale LAMICTAL;

8) DET PRES 155-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NALADOR;

9) DET PRES 157-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NEBKLIQ;

10) DET PRES 161-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale NESERGY;

11) DET PRES 141-2026 del 9 febbraio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale OSENVELT;

12) DET PRES 144-2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale RANIVISIO;

13) DET PRES 148-2026 avente ad oggetto «Nuove indicazioni terapeutiche di specialità medicinali non rimborsate dal Servizio sanitario nazionale» del medicinale TECENTRIQ;

14) DET PRES 158-2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale VILOY;

15) DET PRES 163-2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale WINREVAIR;

16) DET PRES 142-2026 avente ad oggetto «Aggiornamento della Nota AIFA 85 di cui alla determina AIFA n. 105/2023 del 21 marzo 2023 ed Aggiornamento del Piano terapeutico (PT) AIFA per i farmaci in Nota AIFA 85».

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

#### 26A00780

#### **Avviso di pubblicazione della determina presidenziale n. 121 del 6 febbraio 2026 di adeguamento delle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023.**

Si avvisa che sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco è pubblicata la determina presidenziale n. 121 del 6 febbraio 2026, di adeguamento delle tariffe di cui al decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023.

#### 26A00817



## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

### Aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni (PGRA)

Si rende noto che in data 18 dicembre 2025 la Conferenza istituzionale permanente (CIP) dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale con delibera n. 2, ha preso atto dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale di cui all'art. 6 della direttiva 2007/60/CE, predisposto ai sensi dell'art. 14 della direttiva medesima, rappresentato in file vettoriali e descritto nella relazione metodologica (allegato n. 1), adottandolo ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari.

La suindicata delibera ed il relativo allegato n. 1, unitamente ai files in formato vettoriale (Shp) sono pubblicati sul sito Istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale ([www.distrettoappenninomeridionale.it](http://www.distrettoappenninomeridionale.it)), nella *home page*, sezione Pianificazione, Gestione e Programmazione/ Piano di gestione/ Alluvioni/ III Ciclo 2022-2027, e nella sezione Amministrazione trasparente/ Atti dal 03/06/2024/ Provvedimenti/ Provvedimenti organi indirizzo-politico, affinché chiunque possa prenderne liberamente visione.

Il presente avviso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia.

**26A00685**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

### Domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia»

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, esaminata la domanda presentata dal Consorzio di tutela Arancia Rossa di Sicilia, soggetto che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, del decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) 2024/1143 e a seguito del parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana, provvede come previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del disciplinare di produzione affinché ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di modifica.

Le eventuali opposizioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta di modifica, dovranno essere presentate, al Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - Ufficio PQA 1, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, indirizzo PEC aoo.saq@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta dai soggetti aventi legittimo interesse e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo il loro superamento a seguito della valutazione ministeriale, la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia», sarà approvata con apposito provvedimento e comunicata alla Commissione europea.

ALLEGATO

### DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA IGP «ARANCIA ROSSA DI SICILIA»

#### Art. 1. *Denominazione*

L'indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» è riservata ai frutti delle varietà pigmentate che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

#### Art. 2. *Descrizione e caratteristiche del prodotto*

L'indicazione geografica protetta «Arancia Rossa di Sicilia» è riservata ai frutti delle seguenti varietà:

Tarocco, con le seguenti cultivar: Tarocco Comune, Tarocco Gallo, Tarocco dal Muso M403, Tarocco Nucellare 57-1E-1, Tarocco Scirè, Tarocchino, Tarocco Gallo M128, Tarocco Gallo Nucellare C898, Tarocco Gallo V.C.R., Tarocco Fondaconovo VCR, Tarocco Gabella M230, Tarocco Ippolito M2016, Tarocco Lempso Nuc. C5787, Tarocco Meli Nucellare C8158, Tarocco Messina Nucellare C1635, Tarocco Messina rotondo nuc. C 2014, Tarocco Rosso V.C.R., Tarocco Rosso M55, Tarocco S. Alfio M509, Tarocco Scirè Nucellare C1882, Tarocco Scirè M11, Tarocco Scirè Nucellare D2062, Tarocco Scirè Nucellare D2071, Tarocco Scirè V.C.R., Tarocco Tapi, Tarocco TDV, Vigo;

Moro, con le seguenti cultivar: Moro, Moro di Lentini M45, Moro Nucellare 58-8D-1;

Sanguinello, con le seguenti cultivar: Sanguinello Comune, Sanguinello Moscato, Sanguinello Moscato M308, Sanguinello Moscato Nucellare 49-5-5, Sanguinello Moscato Cuscunà Nucellare 58-52F-1, Sanguinello S.S.A. Nucellare 66-SSA-12;

coltivate in purezza varietale, nel territorio idoneo della Regione Sicilia definito nel successivo art. 3.

«L'Arancia Rossa di Sicilia» è caratterizzata dalla presenza di antociani e all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Arancia Rossa di Sicilia» - cultivar del Gruppo Tarocco:

diametro minimo: mm 73/84;

calibro minimo: 5;

è ammessa una tolleranza complessiva del 10%, in numero o in peso, di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore a quello indicato in etichetta;

forma: globosa, sferica o ovata con base più o meno prominente, («Muso» lungo o corto);

colore della buccia: arancio neutro con parti colorate di un rosso granato più o meno intenso con superficie molto liscia, secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;

polpa: di colore ambrato con presenza di screziature rosse più o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;

contenuto minimo di succo: ≥ al 30% del peso del frutto;

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani), nella polpa e nella buccia;

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 10 gradi brix;

«Arancia Rossa di Sicilia» - cultivar del Gruppo Moro:

diametro minimo: mm 67/76;

calibro minimo: 7;


è ammessa una tolleranza complessiva del 10%, in numero o in peso, di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore a quello indicato in etichetta;

forma: globosa, sferica o ovata;

colore della buccia: di colore arancio con sfumature rosso violaceo più intense su un lato del frutto, secondo la zona e l'epoca della raccolta;

polpa: interamente colorata in rosso scuro vinoso, abbastanza acidula;

contenuto minimo di succo: ≥ al 30% del peso del frutto;



colore del succo: sanguigno più o meno intenso per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani) nella polpa e nella buccia;

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 9 gradi brix;

«Arancia Rossa di Sicilia» - cultivar Gruppo Sanguinello:

diametro minimo: mm 67/76;

calibro minimo: 7;

è ammessa una tolleranza complessiva del 10%, in numero o in peso, di agrumi rispondenti al calibro immediatamente inferiore a quello indicato in etichetta;

forma: globosa nella cultivar «Sanguinello Moscato» e «Sanguinello Moscato Cuscunà», sferica o ovata;

colore della buccia: di colore arancio con sfumature rosse più o meno intense con superficie leggermente rugosa, secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;

polpa: di colore ambrato con screziature rosse più o meno intense secondo la zona di produzione e l'epoca della raccolta;

contenuto minimo di succo:  $\geq$  al 30% del peso del frutto;

colore del succo: sanguigno per la presenza di pigmenti idrosolubili (antociani) nella polpa e nella buccia;

rapporto tra solidi solubili/acidi organici titolabili: non inferiore a 8,0;

contenuto in zuccheri nel succo espressi in g/100 ml: minimo 9 gradi brix.

L'«Arancia Rossa di Sicilia IGP» può inoltre essere immessa al consumo come prodotto fresco con l'indicazione «da spremuta» in confezioni meglio indicate all'art. 8 nei calibri compresi tra il calibro successivo al minimo ed il calibro 10 di ogni cultivar. Dal calibro 11 in poi la produzione va destinata esclusivamente all'industria.

L'intera produzione può comunque essere destinata per l'ottenimento di succhi, spremute e per uso industriale. Ogni altro requisito associato alle singole varietà rimane invariato.

### Art. 3 Zona di produzione

La zona di produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia IGP» comprende il territorio ben definito della Sicilia orientale le cui condizioni pedoclimatiche sono idonee alla biosintesi degli antociani che determinano la pigmentazione dei frutti ed è così individuato:

Provincia di Catania - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni: Catania, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarone, Militello Val di Catania, Mineo, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Ramacca, Santa Maria di Licodia e Scordia;

Provincia di Siracusa - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni: Lentini, Francofonte, Carlentini con la Frazione di Pedagaggi, Buccheri, Melilli, Augusta, Priolo, Siracusa, Floridia, Solarino e Sortino;

Provincia di Enna - territorio delimitato in apposita cartografia 1:25.000 dei seguenti Comuni di Centuripe, Regalbuto, Catenanuova.

### Art. 4. Prova dell'origine

È necessario monitorare ogni fase del processo produttivo documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. Attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

### Art. 5. Metodo di ottenimento

Le condizioni ambientali e culturali degli aranceti destinati alla produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia IGP» devono essere atte a conferire, al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, anche se coadiuvati da mezzi meccanici, devono essere quelli in uso generalizzato atti a mantenere un perfetto equilibrio e sviluppo della pianta oltre ad una normale aereazione e soleggiamento della stessa. La densità di impianto massima consentita è di 1.111 piante per ettaro.

I portainnesti idonei sono i seguenti: Citrange troyer, Citrange carriço, *Poncirus trifoliata* (arancio trifogliato), F6P12, F14 P37, Forner Alcaide 517, citrumelo Swingle, mandarino Cleopatra, Forner Alcaide 5, citrange C35, C 54 (Carpenter), C 57 (FURR), Limone Volkameriano, Bitters C22, arancio Amaro, esenti da virosi e dotati da alta stabilità genetica.

L'impalcatura delle branche deve essere effettuata ad almeno 25-30 cm dalla linea di innesto. Le operazioni culturali e le modalità di raccolta, devono essere quelle generalmente utilizzate, il distacco dei frutti deve essere effettuato con l'ausilio di forbicine di raccolta che operano il taglio del peduncolo.

La produzione unitaria massima consentita di «Arancia Rossa di Sicilia» è fissata in quintali 450 per ettaro per tutte le cultivar dei Gruppi Tarocco, Moro, Sanguinello.

È fatto assoluto divieto di praticare la deverdizzazione dei frutti.

### Art. 6. Legame con la zona geografica

#### Specificità della zona geografica

Il territorio di produzione dell'«Arancia Rossa di Sicilia» è caratterizzato da alta insolazione diurna, rigide temperature notturne, dovute alle correnti provenienti dal massiccio vulcanico dell'Etna, e da una modesta quantità di precipitazioni. In quest'area le cultivar Tarocco, Moro e Sanguinello con tutti i vari cloni hanno trovato le condizioni ottimali per una produzione di qualità.

#### Specificità del prodotto

L'«Arancia Rossa di Sicilia» si distingue per la dolcezza e l'intensità cromatica dell'epicarpo e della polpa. Particolarmente apprezzata è la polpa con screziature rosse più o meno intense, che con la spremitura dà origine ad un succo dal colore rosso sanguigno.

#### Legame causale tra la zona geografica e la qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto

La coltivazione degli agrumi in Sicilia è antichissima e ne abbiamo notizia fin dal dominio arabo. In particolare, la zona collinare e la pianura circostante il rilievo vulcanico dell'Etna si è andata caratterizzando e specializzando in una coltivazione del tutto particolare.

Infatti per effetto delle notevoli escursioni termiche presenti nella zona, si determina negli esperidi un accumulo zuccherino e di antociani di notevole rilevanza che conferiscono alle arance un aspetto colorito visibilmente assai piacevole e al frutto un sapore dolce, caratteristico e di accentuata intensità cromatica dell'epicarpo. Le varietà Tarocco, Moro e Sanguinello nel corso dei secoli hanno acquisito una forte interazione con l'ambiente di coltivazione «Arancia Rossa di Sicilia».

L'«Arancia Rossa di Sicilia» rappresenta quindi un evidentissimo esempio di stretto legame dei fattori climatici con le caratteristiche del prodotto. Infatti, le stesse varietà di arancia coltivate in altri climi e territori non presentano il particolare colore e le specifiche caratteristiche organolettiche che hanno resa famosa l'«Arancia Rossa di Sicilia».

### Art. 7. Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare di produzione è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito negli art. 39 e 40 del regolamento (UE) 2024/1143.

### Art. 8. Confezionamento ed etichettatura

L'Arancia Rossa di Sicilia deve essere immessa al consumo confezionata nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo e con bollino riportante il logo più avanti descritto:

figurante su almeno l'80 % dei frutti in apposite confezioni mostrato sino al calibro 5 per le cultivar del Gruppo Tarocco, al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Moro e al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Sanguinello;



figurante su almeno il 50% dei frutti in apposite confezioni bistrati sino al calibro 5 per le cultivar del Gruppo Tarocco, al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Moro e al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Sanguinello.

È consentito l'uso di una velina riportante il logo della indicazione geografica protetta nella misura massima del 20% dei frutti in sostituzione degli equivalenti frutti riportanti il bollino.

Il prodotto sino al calibro 5 per le cultivar del Gruppo Tarocco, al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Moro e al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Sanguinello può essere immesso al consumo in apposite retine, borse girsac, contenitori a due o più frutti e similari. Dette confezioni non necessitano di bollinatura del prodotto contenuto in quanto chiuse, sigillate e comunque non manipolabili. Il peso di queste confezioni non deve superare 1,5 Kg.

Il prodotto sino al calibro 5 per le cultivar del Gruppo Tarocco, al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Moro e al calibro 7 per le cultivar del Gruppo Sanguinello può essere immesso al consumo mediante *e-commerce*, vendita *on-line*, vendita a gruppi di acquisto in commercio in cartoni chiusi. Dette confezioni non necessitano di bollinatura del prodotto contenuto in quanto chiuse, sigillate e comunque non manipolabili. Il peso di queste confezioni non potrà essere inferiore a 3 kg.

Il prodotto compreso tra il calibro 6 ed il calibro 10 per le cultivar del Gruppo Tarocco, tra il calibro 8 ed il calibro 10 per le cultivar del Gruppo Moro e tra il calibro 8 ed il calibro 10 per le cultivar del Gruppo Sanguinello può essere immesso al consumo in apposite retine, borse girsac, contenitori riportanti sulla confezione la dicitura «da spremuta».

Dette confezioni non necessitano di bollinatura del prodotto contenuto in quanto chiuse, sigillate e comunque non manipolabili.

Il peso di queste confezioni non potrà essere inferiore a 2 kg.

Il prodotto può essere immesso al consumo in imballaggi di vario tipo a partire dal calibro 6 per le cultivar del Gruppo Tarocco, dal calibro 8 per le cultivar del Gruppo Moro e dal calibro 8 per le cultivar del Gruppo Sanguinello alla rinfusa senza bollinatura. Le confezioni devono essere chiuse e/o sigillate con film trasparente e/o microforato anche per il canale Ho.Re.Ca. e le mense di ogni tipo. Le confezioni debbono riportare in etichetta la dicitura: «da spremuta».

Le arance destinate alla trasformazione devono essere trasferite all'industria in bins, cassette e contenitori vari sui quali devono essere indicate le varietà. Sui documenti di viaggio del mezzo di trasporto deve evincersi in maniera chiara che si tratti di Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Le confezioni, i tipi ed i materiali di confezionamento autorizzati sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente.

In ogni caso sulle confezioni o sugli imballaggi ivi comprese le retine e gli imballaggi similari, deve figurare, in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili e da ogni altra scritta la denominazione «Arancia Rossa di Sicilia», immediatamente seguita dalla indicazione varietale (Tarocco, Moro o Sanguinello).

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione geografica protetta» o il suo acronimo IGP. È vietata l'aggiunta alla indicazione di cui al comma precedente di qualsiasi qualificazione o menzioni diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: tipo, fine, extra, superiore, selezionato, scelto, e similari.

È altresì vietato utilizzare nomi di varietà diverse da quelle espresseamente previste nel presente disciplinare di produzione. È consentito per intero includere il nome della varietà, tra quelle elencate all'art. 2.


È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'eventuale nome di aziende o di aranceti dai quali effettivamente provengono le arance.

Debbono inoltre comparire nome o ragione sociale ed indirizzo del confezionatore, peso lordo all'origine. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta dei frutti. In aggiunta possono essere riportati i dati relativi al B.N.D.O.O. del confezionatore e eventuale distributore (nome o ragione sociale).

Il logo della denominazione «Arancia Rossa di Sicilia IGP» è rappresentato da un cerchio distintivo, con un'ampia circonferenza di colore rosso che racchiude il cuore del marchio. Al centro, spicca la sigla «IGP», scritta in caratteri neri audaci, posizionata sotto un'elegante stilizzazione di due foglioline verdi che simboleggiano l'origine naturale del prodotto. Lungo il bordo rosso, il nome della denominazione, «ARANCIA ROSSA DI SICILIA IGP», scritto in bianco, crea un *design* armonioso e facilmente leggibile che comunica in modo diretto e pulito la certificazione del prodotto.

Per garantire la massima versatilità e leggibilità su diversi sfondi e applicazioni, il logo è disponibile anche in una versione monocromatica in positivo e negativo, mantenendo la sua forte identità visiva.

Quando il logo viene applicato su uno sfondo rosso, per esaltarne la visibilità e il contrasto, viene aggiunto un bordo bianco esterno che ne delinea ulteriormente la forma.





Informazioni tecniche:

*font:* Outfit ExtraBold;

colori:

rosso - Pantone 180 C / 180 U - CMYK 17/9978/7 - RGB C11b30;

verde - Pantone 3288 C / 3288 U - CMYK 85/20/91/5 - RGB 008945;

bianco - Pantone // - CMYK 0/0/0/0 - RGB ffffff;

nero - Pantone Black 6 C / Black 6 U - CMYK 0/0/100 - RGB 000000.

Sulle confezioni, etichette, etc. dove è presente il logo della indicazione geografica protetta deve essere anche inserito il simbolo europeo della IGP.

**26A00674**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**Programma nazionale ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale (PN RIC) 2021-2027 - Graduatorie di merito per le manifestazioni di interesse per il sostegno di filiere strategiche e poli di innovazione e il rafforzamento delle infrastrutture di ricerca pubbliche.**

Il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) informa che, a seguito della chiusura delle istruttorie relative alle Manifestazioni di interesse per il sostegno di filiere strategiche e poli di innovazione (d.d. n. 307/2025) e il rafforzamento delle Infrastrutture di ricerca (IR) pubbliche (d.d. n. 310/2025), sono state approvate e pubblicate, rispettivamente con d.d. n. 143 e d.d. n. 144 del 5 febbraio 2026, le graduatorie di merito dei progetti ammissibili al finanziamento.

Con l'adozione dei decreti, il Ministero procede nella strategia di rafforzamento delle attività di ricerca e di innovazione, impegnandosi nel sostegno di iniziative capaci di connettere in modo sistematico università, infrastrutture di ricerca, ecosistemi dell'innovazione e imprese. Per tale motivo, vista l'importanza delle tematiche in gioco, il MUR ha ampliato la dotazione finanziaria di entrambi gli avvisi, mettendo a disposizione ulteriori risorse sia comunitarie che nazionali, pari a oltre 328 milioni di euro per il d.d. n. 307 e ad oltre 278 milioni di euro per il d.d. n. 310, per consentire l'ammissione del maggior numero di progetti finanziabili.

Entrambe le graduatorie sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero agli indirizzi:

<https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-143-del-05-02-2026>


<https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-144-del-05-02-2026>

**26A00684**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-038) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**  
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I** (legislativa)

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale	€	438,00
		- semestrale	€	239,00
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale	€	68,00
		- semestrale	€	43,00
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale	€	168,00
		- semestrale	€	91,00
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale	€	65,00
		- semestrale	€	40,00
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale	€	167,00
		- semestrale	€	90,00
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale	€	819,00
		- semestrale	€	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

<i>(di cui spese di spedizione € 40,05)*</i>	- annuale	€	86,72
<i>(di cui spese di spedizione € 20,95)*</i>	- semestrale	€	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTI 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore		

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 2 1 6 \*

€ 1,00

